

	PAG.
LAFORGIA	243
PATRINI	244
AZZARO	244
BIMA	245
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	247

La seduta comincia alle 9,30.

SOLIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E' approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Buzzetti.

Discussione del disegno di legge: Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati (1337).

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati », già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 aprile 1964.

Il Relatore, onorevole Napolitano, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, dal Senato ci è pervenuto il testo unificato del disegno di legge e della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Rubinacci, Conti, De Luca Angelo, Braccesi, Pignatelli, Bussi, Ajroldi, Restagno, Limoni, Lombardi, Rosati e Turani, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1964, la restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione di prodotti metal-meccanici esportati. La Commissione bilancio ha dato parere favorevole.

Come è noto, col 31 dicembre del 1963 è scaduta la legge 10 marzo 1955, numero 103, che traeva origine dalla necessità di eliminare talune cause che condizionavano la capacità competitiva dei nostri prodotti sul mercato

internazionale, cause che riguardavano la reale disparità esistente nelle disposizioni fiscali e sociali vigenti nei vari paesi. Il solo rimborso dell'imposta generale sull'entrata poneva il nostro paese in condizioni di inferiorità e per questo si è reso necessario il rimborso di altre imposte indirette che per ovvie ragioni nel nostro ordinamento fiscale raggiungono quasi il 40 per cento del gettito tributario globale. Diversi motivi non hanno consentito al nostro Paese di adeguare le sue strutture tributarie a quelle degli altri membri della C.E.E.; pare che qualcosa di positivo si stia effettuando da noi in seguito all'azione intrapresa per armonizzare le esistenti disparità nazionali che falsano le condizioni di concorrenza.

Il testo unificato al nostro esame prevede la restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne, diverse dall'imposta generale sull'entrata; detta restituzione non poteva essere stabilita che con criterio forfetario. Da sottolineare l'articolo 2 per cui sui prodotti esportati verso i paesi membri della Comunità economica europea l'ammontare della restituzione prevista nell'articolo 1 viene progressivamente ridotta nelle misure seguenti: del 60 per cento fino al 30 giugno 1964; del 65 per cento fino al 31 dicembre 1964; del 75 per cento fino al 31 dicembre 1965; dell'80 per cento dal 1° gennaio 1966. Per i motivi che ho brevemente esposto ritengo che il testo unificato possa ottenere il voto favorevole della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BIMA. Il provvedimento che proroga la legge 10 marzo 1955, numero 103 mi pare sia più che mai necessario proprio perché la mancanza di questa legge creava, naturalmente, delle difficoltà alla nostra industria esportatrice, in quanto che la privava di quei benefici che sono e saranno necessari fino a quando non verranno unificate le legislazioni tributarie, fiscali e sociali dei diversi paesi del M.E.C.. Non si comprende, solo, perché ci sia stato un così notevole ritardo nell'approvare il provvedimento in esame, ritardo che ha creato delle difficoltà per gli operatori economici.

Non dobbiamo dimenticare, onorevoli colleghi, che, in conseguenza anche di questa legge, l'esportazione dell'industria meccanica è andata progressivamente ampliandosi. Difatti, in base ai dati che sono stati scrupolosamente raccolti dal Relatore al Senato, il senatore Roselli, si ha che dal 1955 al 1962, l'esportazione di prodotti della industria meccanica, sia coi paesi della C.E.E., sia coi paesi terzi, è passata da 254 miliardi nel 1955 a ben mille

miliardi nel 1962. E nel 1963, invece, proprio in conseguenza anche del venire meno della efficacia di questa legge, si erano verificate delle flessioni che attualmente hanno raggiunto livelli molto preoccupanti, per cui questa legge, che avrebbe dovuto essere presentata prima, giunge molto opportuna.

Quello che a me pare incomprensibile è che, mentre nel 1955 si è, per legge, stabilito di restituire dei diritti doganali delle imposizioni indirette diverse dalla imposta generale sull'entrata per il settore della meccanica, invece, non si sia pensato anche per gli altri settori.

Ciò, naturalmente, non è più possibile perché, con la entrata in funzione del M.E.C., non è più possibile introdurre queste correzioni che, con il trattato del M.E.C., avrebbero configurato una distorsione; questo almeno, deve far sì che da parte del Governo, si affretti quel processo di livellamento della nostra legislazione tributaria e sociale che è la più antiquata, in modo che le sperequazioni abbiano a cessare.

In questo senso vorrei rivolgere un voto al Governo. Si dice che nel 1967, l'I.G.E. dovrebbe essere sostituita con l'imposta sugli affari così come nelle altre nazioni appartenenti al M.E.C. Ma se vogliamo realmente creare le condizioni per una sana competitività della nostra industria, il nostro ordinamento fiscale deve adeguarsi a quello che è l'ordinamento degli altri Stati.

Cito un dato solo, quello di una macchina straniera: quando entra in Italia, l'esportatore straniero ottiene il rimborso di circa il 30 per cento mentre una macchina italiana, quando viene esportata, riceve soltanto una restituzione che è appena del 6 per cento, il che indica in quali difficoltà si trovano i nostri esportatori nel competere e proprio in conseguenza di una legislazione fiscale che è veramente antiquata e che deve essere riveduta se vogliamo creare le premesse per superare le difficoltà nelle quali si dibatte l'industria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che ove non siano presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge sono ammessi, all'atto della esportazione, alla restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne, diverse dall'imposta generale sul-

l'entrata, che hanno gravato direttamente e indirettamente sulla loro fabbricazione.

La restituzione è corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.

(E' approvato).

ART. 2.

Per i prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea l'ammontare della restituzione di cui al precedente articolo viene progressivamente ridotto nelle misure seguenti:

del 60 per cento fino al 30 giugno 1964;
del 65 per cento fino al 31 dicembre 1964;
del 75 per cento fino al 31 dicembre 1965;
dell'80 per cento dal 1° gennaio 1966.

(E' approvato).

ART. 3.

Quando nei prodotti esportati siano stati incorporati materiali esteri in temporanea importazione, dall'ammontare delle restituzioni è detratto l'ammontare del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali esteri da ammettere allo scarico delle bollette di temporanea importazione.

Nella ipotesi di cui al precedente comma, la bolletta di esportazione per merci ammesse a restituzione diritti modello A-55 deve indicare, oltre quanto prescritto dalla legge doganale e dal relativo regolamento, anche la base delle detrazioni previste nel precedente comma.

(E' approvato).

ART. 4.

La restituzione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione e di abbuono di diritti alla esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.

(E' approvato).

ART. 5.

Per la risoluzione delle controversie tra le dogane e gli esportatori si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie

doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

(E' approvato).

ART. 6.

Ai fini della restituzione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono estese, per quanto riguarda i limiti per la emissione dei relativi ordini di accreditamento, le disposizioni contenute nella legge 16 aprile 1962, n. 187.

(E' approvato).

ART. 7.

All'onere di lire 6 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte me-

diate riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 277 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(E' approvato).

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1964.

(E' approvato).

Pongo in votazione la tabella allegata al disegno di legge:

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

TABELLA

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Ossature per ombrelli e ombrellini, montate (con o senza manico o bastone: bastoni per ombrelli e ombrellini anche se forniti di puntale, di ghiera o di molle (con detrazione del peso delle parti fatte di materiale diverso dal ferro e dall'acciaio): bacchette, stecche e controstecche fatte di ferro o di acciaio	30
Guarniture per ombrelli e ombrellini (anelli, puntali, ghiera, molle e simili), fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	30
Lamiere di ferro o di acciaio perforate di forma quadrata o rettangolare	20
Lamiere di ferro o di acciaio tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, perforate	20
Tubi di acciaio per condotte forzate, anche blindati, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche, compresi i gomiti e gli accessori di raccordo	20
Accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange ecc.) non nominati, nè compresi altrove	15
Costruzioni metalliche di ferro e acciaio e loro parti o elementi lavorati (esclusa la bullonatura e la viteria non montate), come pezzi per ponti, carpenterie, serrande, piloni, intelaiature, cancellate, grate, tettoie e simili, anche con accessori di altre materie, zincati	18
non zincati	15
Serbatoi, cisterne, vasche, botti ed altri recipienti analoghi, della capacità superiore a 500 litri, di ghisa, di ferro o di acciaio: greggi o lucidati a superficie specolare, o comunque lavorati alla superficie, o con apporto di altre materie: 1) di acciaio legato inossidabile	100
2) altri	15
Fusti, tamburi, barili, bidoni, scatole e recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove	15
Bombole o recipienti di ferro o di acciaio, per gas compressi o liquefatti	20
Cavi, corde, trecce e simili, di filo di ferro o di acciaio, con o senza anima di altre materie, esclusi quelli isolati per l'elettricità	20

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Fili e corde spinosi, fatti di filo o di nastro di qualsiasi diametro o spessore, di ferro o di acciaio, anche lavorati alla superficie . . .	20
Tele, griglie e reti, di filo di ferro o di acciaio	20
Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere incise e stirate	20
Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio, non nominate nè comprese altrove, comprese le parti terminali e di congiunzione, i ganci, i rulli, i perni e le piastrine	15
Ancore ed ancorotti, di ferro o di acciaio	15
Ferri per ferrare gli animali	15
Punte, chiodi, arpioni, occhielli a punta, ganci, di ferro o di acciaio	15
Bulloneria e viteria, di ferro o di acciaio, non filettata (bulloni, dadi, pernotti, ribadini, coppiglie, spine o chiavette e simili): rondelle, comprese quelle elastiche o a molla, di ferro o di acciaio	15
Bulloneria e viteria, di ferro o di acciaio, filettata (viti, cerchioni, ganci, dadi, bulloni, ribadini e simili)	15
Aghi da cucire a mano, da uncinetti, punteruoli, aghi da ricamo, passanastro, spolette per reti e simili, articoli per eseguire a mano lavori di cucitura, di ricamo, di rete, di tappezzeria, sbozzati o finiti, di ferro o di acciaio:	
diritti, lisci, senza cruna, per lavori di maglieria, ricami e simili, compresi i ferri da calze; torti, da uncinetti e simili, anche con manico di altre materie	50
da cucire o da ricamare a mano, della lunghezza:	
1) di centimetri 5 o più	150
2) inferiore a centimetri 5	200
Altri	100
Spilli, esclusi quelli da ornamento personale, compresi quelli per ondulazione, di ferro o di acciaio, anche con parti di altre materie	50
Molle di ogni sorta, di ferro o di acciaio	20
Stufe, caloriferi, cucine, fornelli ed apparecchi simili da riscaldamento di ogni sistema, esclusi quelli elettrici e gli apparecchi per riscaldamento centrale, e loro parti staccate, di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Vasellame ed altri oggetti di uso domestico, sanitario od igienico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove:	
1) di acciaio inossidabile	220
2) altri	15

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Paglia e lana, di ferro o di acciaio, spugne, grattabugie, strofinacci, guanti e simili, altri oggetti per strofinare, pulire, ecc. di ferro o di acciaio	15
Lavori in ghisa, non nominati nè compresi altrove, esclusi quelli di ghisa malleabile	15
Lavori di filo di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove	20
Lavori di lamiere, di nastri o di tubi, di ferro o di acciaio, non nominati nè compresi altrove	20
Lavori di ferro, di acciaio o di ghisa malleabile, non nominati nè compresi altrove:	
1) di acciaio legato	30
2) altri	15
Utensili e strumenti per l'agricoltura, l'orticoltura e la lavorazione del suolo:	
vanghe, pale, zappe, picconi, marre, zappette, bidenti, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi	15
ascie, accette, scuri, roncole, cunei ed altri simili utensili taglienti	20
falci e falciolate, coltelli da fieno e da paglia	20
altri, non nominati nè compresi altrove (seminatoi, sbrucatoi, coglifrutta e simili)	20
Utensili ed apparecchi, a mano per uso domestico, del peso per pezzo di chilogrammi 10 o meno (ferri da stiro non elettrici, macinini per caffè, tritacarne, tritatutto, pressa patate, macchinette per fare la pasta, per gratuggiare e simili) non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Altri utensili e strumenti a mano:	
utensili speciali per orologeria	40
seghe a mano montate e montature metalliche senza lame	20
martelli e incudini di ogni specie	15
tenaglie, pinze, anche taglienti, e pinzette di ogni specie	15
cesoie per metalli, forbici senza perno	20
chiavi per dadi e simili	20
lime di acciaio:	
1) sbazzate	90
2) finite	100
Raspe di acciaio	40
sergenti da falegname, morse e loro parti staccate	20
girabecchini, trapani, trivelle a mano, licciaiuole, e loro parti staccate, esclusi i mandrini porta utensili	40

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo	
lampade per saldare, per brasare e per la pulitura dei metalli, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	20	
non nominati, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40	
Utensili per macchine e per strumenti a mano, per la lavorazione dei metalli, del legno e di altre materie dure (imbutitori, stampi, filiere, maschi, alesatori, frese, punzoni, strumenti per tornire e simili):		
Con parte operante di acciaio:	di acciaio rapido	altro
1) alesatori ed allargatori	500	150
2) punte per forare	700	230
3) frese e creatori	700	230
4) utensili per filettare (maschi, filiere e pettini)	500	170
5) coltelli e pettini per dentare ingranaggi	500	170
6) broccie, stampi e punzoni	700	230
7) altri utensili (per torni, per limatrici e simili)		200
con tagliente in diamante o conglomerato diamantifero; con ta- gliante in lega dura (carburi metallici di molibdeno, di tungsteno, di vanadio e simili) o di altre materie		40
(Si considerano di acciai rapidi, ai fini della applicazione delle maggiori aliquote, gli utensili il cui prezzo di fattura superi le L. 4.000 al chilogrammo).		
Lame da seghe:		
fino a L. 200 del valore di fattura al Kg.		15
da L. 201 a L. 400 del valore di fattura al Kg.		20
da L. 401 a L. 600 del valore di fattura al Kg.		30
da L. 601 a L. 1.000 del valore di fattura al Kg.		50
da L. 1.001 a L. 2.000 del valore di fattura al Kg.		100
da L. 2.001 a L. 3.000 del valore di fattura al Kg.		200
da L. 3.001 a L. 4.000 del valore di fattura al Kg.		300
superiore a L. 4.000 del valore di fattura al Kg.		600
(Nella dichiarazione di esportazione deve essere indicata la composi- zione del metallo di cui il prodotto è costituito).		
Coltelli e lame taglienti per macchine e per utensileria a mano		40
Coltelli a lama fissa, esclusi i coltelli per macchine:		
1) interamente o con lame di acciaio inossidabile		100
2) altri con lama di ferro o acciaio comune		20

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Coltelli chiudibili e temperini:	
1) con lama di acciaio inossidabile	50
2) altri di ferro o acciaio comune	20
Lame da coltelli, anche non finite e anche dorate o argentate:	
1) di acciaio inossidabile	100
2) altri (di ferro o acciaio comune)	20
Rasoi e loro lame, esclusi quelli elettrici:	
rasoi di sicurezza:	
1) rasoi completi e pezzi staccati, escluse le lame	20
2) lame, anche non finite, compresi gli abbozzi in nastri	40
altri	40
Forbici a due branche, pieghevoli o no, e loro lame, anche non finite e anche se dorate o argentate:	
1) di acciaio inossidabile	100
2) altre (di ferro o acciaio comune)	20
Altri oggetti di coltelleria, non nominati nè compresi altrove:	
svettatoi ad una sola mano	20
tosatrici (forbici a pettine) e loro parti staccate, escluse quelle elettriche	30
utensili ed assortimento di utensili per manicure, pedicure e simili, comprese le lime da unghie o le pinze da depilare; coltelleria da scrittoio	20
Altri oggetti di coltelleria non nominati nè compresi altrove, altri, compresi le scuri, mannaie ed altri oggetti simili da macellaio e da cucina:	
1) di acciaio inossidabile	100
2) di ferro o acciaio comune	20
Cucchiai, forchette ed oggetti simili: di un sol pezzo, anche non finiti, ed altri, non dorati, nè argentati:	
1) di ferro e di acciaio comune	25
2) di acciaio inossidabile	145
Pezzi staccati di oggetti di coltelleria, di cucchiai, di forchette, e di articoli simili di metallo comune, non nominati nè compresi altrove (ghiere, manichi, abbozzati o no, e simili), fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	
	20
Serrature, catenacci e lucchetti, anche di sicurezza; loro parti e loro chiavi fatti prevalentemente di ferro o di acciaio:	
Serrature, catenacci e lucchetti, anche di sicurezza, presentati con o senza le relative chiavi:	

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
1) serrature di veicoli automobili, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	40
2) altri, anche dorati, argentati, nichelati e simili: di sicurezza: — di ferro o di acciaio	40
non nominati: — di ferro o di acciaio	30
chiavi e parti di serrature, di catenacci e di lucchetti, anche di si- curezza, fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	15
Guarniture e ferramenta per mobili, porte, finestre, persiane, per car- rozzeria, selleria, valigeria, ed altri lavori della specie, non nomi- nati nè compresi altrove, come reggitende, attaccapanni, attacca cappelli, mensole ed angoliere e simili: congegni automatici per chiudere le porte e loro parti staccate: — di ferro o di acciaio	30
guarniture, ferramenta ed altri oggetti simili: — greggi, di ghisa, di ferro o di acciaio	15
guarniture, ferramenta ed altri oggetti simili, lavorati, fatti pre- valentemente di ferro od acciaio: a) dorati o argentati	15
b) altri	15
Casseforti di ogni specie, porte e scompartimenti corazzati per camere di sicurezza di banche, cofanetti e cassette di sicurezza, di qual- siasi metallo comune: casseforti, cassette e cofani di sicurezza	30
porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza di banche	40
Mobili metallici per gabinetti medico-chirurgici, escluse le sedie, parti metalliche di detti mobili, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	20
Mobili e materiale per ufficio, non nominati nè compresi altrove, e loro parti, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	20
Statuette, oggetti di fantasia o di ornamento, non nominati nè compresi altrove, anche con accessori o parti di altre materie: non dorati nè argentati: di ghisa, ferro od acciaio	15
Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari, candelabri, e loro parti non nominati nè compresi altrove anche con accessori e parti di altre materie fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Tubi flessibili, di metalli comuni, anche commisti con altre materie: di ferro e di acciaio	20

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhiali, rivetti tubolari o a gambo bipartito, ed oggetti simili (esclusi quelli per ornamento personale), per vestiti, guanti, tende, copertoni, articoli di bardatura, di selleria, pelletteria e da viaggio o per qualsiasi confezione od equipaggiamento (esclusi i bottoni a pressione e le chiusure a strappo) fatti prevalentemente di ferro o acciaio	35
Oggetti metallici da cartoleria, come macchinette per la legatura di fogli volanti e per classificatori, punte per disegno, attacchi, angolari per lettere, unghiette di segnalazione per registri, ed articoli simili fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	20
Campane e campanelle; campanelli, anche a scatto od a molla, esclusi quelli elettrici e quelli per velocipedi; sonagli e simili; e loro parti fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	20
Cornici metalliche per fotografie, per stampe, incisioni e simili; specchi metallici fatti prevalentemente di ferro o acciaio	15
Tappi metallici, anche a vite, compresi i cocchiumi filettati a vite; capsule a strappo e tappi versatori, fatti anche con parti od accessori di altre materie:	
Tappi corona, nonchè altri tappi di ferro o di acciaio	20
Accessori metallici per imballaggio, non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	15
Cartelli indicatori per insegne, richiamo, indirizzo, ed altri cartelli simili; numeri, lettere e insegne diverse:	
di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Elettrodi per saldatura ad arco, costituiti da fili, bacchette, tubi o verghe forate a tubo, rivestiti o riempiti di materie coibenti, saldanti o disossidanti per saldature o per il riporto di metalli, anche con avvolgimento a spirale di fili di amianto o di fili metallici, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	15
Caldaie a vapore (generatori di vapore) e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35
Apparecchi ausiliari e accessori di caldaie, non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35
Gassogeni e loro parti, limitatamente per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Macchine alternative a vapore, con o senza riduttore di velocità	30
Turbine, con o senza riduttore di velocità	40
Motori a pistone, a combustione interna, per velocipedi, motocicli e autoveicoli	45

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Parti staccate, non nominate nè comprese altrove, di motori a pistone, a combustione interna, per velocipedi, motocicli e autoveicoli:	
1) fatte prevalentemente di ferro o acciaio	40
2) fatte prevalentemente di ghisa	15
Motori a pistone per l'aviazione	90
Parti staccate, non nominate nè comprese altrove, per motori a pistone per aviazione fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	90
Altri motori a pistone, a scoppio o a iniezione (motori fissi e motori marini)	35
Propulsori a reazione:	
a) turboreattori, turbopropulsori, razzi a reazione chimica e simili e loro parti staccate, limitatamente per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	900
b) generatori a pistoni liberi e loro parti staccate, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35
Macchine motrici idrauliche:	
turbine a ruote idrauliche, con o senza regolatore di velocità ed asse	35
regolatori di velocità per turbine idrauliche	30
ruote motrici di turbine idrauliche	40
Motori meccanici (a carica senza scappamento), con o senza chiavi o manovella	40
Altre macchine motrici, non nominate nè comprese altrove:	
macchine e apparecchi a vento	20
motori ad aria compressa (alternativi e rotativi)	40
altri	30
Elevatori per liquidi (a cucchiai, a cassette, a nastri flessibili, e simili)	20
Pompe a mano, non nominate nè comprese altrove fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Pompe per liquidi azionate meccanicamente	25
Motopompe per liquidi	35
Compressori di aria o di gas (compresi i compressori per apparecchi frigoriferi presentati separatamente); pompe a vuoto a comando meccanico	35
Gruppi moto-compressori e moto pompe a vuoto	35
Parti staccate, non nominate nè comprese altrove, di macchine a vapore, di turbine, di pompe, di motori e di compressori:	
pale, palette e rotor:	
se di acciaio inossidabile	80

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
altri, fatti prevalentemente di ferro, di ghisa e acciaio	40
aghi e ugelli di turbine idrauliche:	
se di acciaio inossidabile	80
altri	40
cilindri e testate di cilindri	20
blocchi-cilindri, carter, fondi, corpi di pompe e di compressori:	
di ghisa o di acciaio	15
pistoncini fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
camicia di cilindri	15
bielle	30
alberi a gomito a eccentrici; assi di pompe	30
segmenti di pistoncini	15
carburettori ed altri organi simili:	
1) completi	20
2) parti staccate, se prevalentemente di ferro o acciaio	20
pompe ad olio, pompe a turbine ad acqua, pompe di alimentazione elevatori di benzina, economizzatori, epuratori di olio, filtri d'olio e per carburanti e loro parti, fatti prevalentemente di ghisa di ferro o di acciaio	20
iniettori, portainiettori, pompe da iniezione e loro parti, limitata- mente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	70
regolatori di pressione	40
dispositivi di avviamento, non elettrici (a mano, idraulici, ad aria compressa, e simili)	30
guarnizioni anche presentate in buste o imballaggi analoghi fatte prevalentemente di ferro o acciaio	20
altre parti non nominate nè comprese altrove, fatte prevalente- mente di ferro o acciaio	20
Ventilatori mossi meccanicamente o a mano	30
Apparecchi metallici di tiraggio (aeratori, acceleratori, maniche a vento, cappelli per ciminiera e simili)	30
Parti di ventilatori e di apparecchi di tiraggio, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Filtri per aria o per gas, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:	
di più di 5 Kg:	
1) ad organi filtranti	20
di Kg. 5 o meno	20
parti staccate di filtri per aria o per gas	20

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Gruppi aerotermici, aereorefrigeranti, umidificatori e apparecchi simili, costituiti (in unico complesso) da un ventilatore con motore, uno scambiatore di temperatura, con o senza filtri, apparecchi di regolazione, bruciatori, dispositivi di umidificazione, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Bruciatori	40
Para-focolari, focolari, automatici o no, griglie meccaniche ed apparecchi simili per l'alimentazione dei focolari	15
Forni industriali, con o senza rivestimento refrattario, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa di ferro o di acciaio	20
Carbonizzatori	20
Apparecchi e dispositivi, non nominati nè compresi altrove, per riscaldare, cuocere, tostare, distillare, rettificare, raffinare, sterilizzare, evaporare, vaporizzare, condensare, raffreddare e per altre operazioni analoghe che richiedono una variazione di temperatura, e loro parti staccate:	
1) inossidabili	80
2) altri, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Scaldabagni e scaldacqua, non elettrici, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Apparecchi di riscaldamento centrale, non nominati nè compresi altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte, prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
caloriferi ad aria calda:	
1) di ghisa	15
2) di acciaio	20
caldaie, a combustibili solidi, liquidi o gassosi:	
1) di ghisa	15
2) di acciaio	20
radiatori ed elementi di radiatori:	
1) di ghisa	15
2) di acciaio	20
Frigoriferi completi (armadi, serbatoi, banchi refrigerati, vetrine frigorifere, fontane refrigerate e simili)	45
Mobili frigoriferi isolati (non attrezzati), mobili isotermici, sorbettiere e simili	20

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Attrezzature frigorifere ed elementi costitutivi fissati su un basamento comune	45
Motocoltivatori:	
con cilindrata fino a 1000 cmc.	40
altri	30
Macchine agricole per la lavorazione, la preparazione ed il drenaggio del suolo, e loro parti staccate, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Seminatrici meccaniche, spandiconcime, e loro parti staccate, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Macchine per la raccolta dei prodotti agricoli, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Macchine agricole per la trebbiatura e per pressare e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Apparecchi e strumenti per la cura e la protezione dei vegetali e strumenti simili (polverizzatori, irroratori, ecc.) e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Apparecchi per l'avicoltura e l'apicoltura, non nominati nè compresi altrove e loro parti, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine per trinciare, frantumare e tritare prodotti agricoli, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine selezionatrici e cernitrici per uova, frutta, tuberi ed altri prodotti agricoli, non nominate nè comprese altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura non nominate nè comprese altrove e loro parti, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine per l'industria enologica e per la fabbricazione del sidro	20
Macchine ed apparecchi per l'industria casearia, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali e dei legumi secchi, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, la fabbricazione di paste alimentari e simili, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente, di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta e del cartone e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi per lavori complementari alla fabbricazione della carta e del cartone, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi per la cucitura e la rilegatura dei libri e simili, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della carta e del cartone (per foggare, tagliare, rifinire, mettere gli occhielli, aggraffare, ecc.) non nominate nè comprese altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine per la stampa, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	25
Macchine ed apparecchi, accessori, per la stampa; caratteri ed altro materiale, per la stampa:	
mettifogli ed altri dispositivi per la sistemazione dei fogli	20
macchine per comporre e fondere caratteri, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
materiali ed apparecchi per la riproduzione con sistemi diversi da quello tipografico o litografico	20
Macchine per montare le placche e i nastri di carde	15
Macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili, e loro parti:	
macchine ed apparecchi per la preparazione della cardatura:	
1) con vasche e simili organi:	
di acciaio inossidabile	110
di ghisa, ferro o acciaio comune	15
2) altre	15
carde	20
macchine per la preparazione alla filatura propriamente detta	20

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
parti staccate ed accessori, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Macchine per filare e ritorcere, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi per le operazioni complementari della filatura, per la preparazione alla tessitura, e loro parti:	
bobinatoi	20
macchine ed apparecchi per orditura	15
imbozzimatrici	20
parti staccate ed accessori, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Telai per tessitura	20
Macchine e telai per maglieria	50
Macchine per intrecciare e simili, telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e reti	35
Macchine e apparecchi accessori di telai per tessitura, maglieria, tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e reti	20
Accessori e parti staccate di telai e macchine per tessitura, maglieria, tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie, reti e dei loro meccanismi complementari:	
navette, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	20
lame, barrette, licci e maglioni	30
aghi, platine, articoli simili per telai e macchine per maglieria, passamaneria e per meccanismi jacquard e simili:	
1) montati sul fondo metallico	40
2) altri:	
aghi articolati del peso per 1000 pezzi:	
I) fino a 500 grammi	600
II) più di 500, fino a 1000 grammi	400
III) più di 1000 grammi	200
aghi a becco	600
punzoni e passette ed altri articoli in filo tondo o piatto	400
platine e simili, tranciate	200
Altri:	
fatti prevalentemente di ferro o acciaio	40
fatti prevalentemente di ghisa	15
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e per la lavorazione del feltro e loro parti:	
macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei cappelli:	
1) per la preparazione del pelo e della lana per formare i feltri per cappelli (campane)	20

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
2) per la formazione e rifinitura dei cappelli	20
altri	20
Accessori e parti staccate:	
1) forme e matrici di metallo:	
fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
fatti prevalentemente di ghisa	15
2) altri:	
fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
fatti prevalentemente di ghisa	15
Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove, per le lavorazioni complementari delle materie tessili e dei prodotti tessili, e loro parti:	
macchine ed apparecchi per lavare, purgare, sbazzimare, candeggiare, tingere e pulire:	
1) con vasche, cilindri od altri organi operanti di acciaio inossidabile	110
2) altri	20
macchine per la stampa dei prodotti tessili	25
macchine per asciugare	20
calandre ad uno o più cilindri per tessuti	20
taglierine per tessuto e tagliacampioni	20
altri:	
1) con vasche, cilindri od altri organi operanti di acciaio inossidabile	110
2) non nominati	20
parti staccate ed accessori, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine da cucire di ogni specie, e loro parti: complete di sostegni o mobili	15
Teste di macchine	20
Sostegni, trasmissioni accessori e parti staccate:	
1) sostegni e trasmissioni di ghisa o di altri materiali ferrosi	15
2) tavole, cofani, mobili e parti di mobili, di sostegni e di trasmissioni, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
3) parti staccate di teste di macchine da cucire e apparecchi speciali applicabili sulle teste di macchine da cucire, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
4) aghi	200

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Macchine e apparecchi per concerie, per la lavorazione del cuoio, delle pelli e per la fabbricazione degli oggetti di cuoio e di pelle e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Apparecchi per misurare, le pelli, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Torni	25
Fresatrici e fresatrici-pialle	25
Macchine per tagliare ingranaggi	25
Piallatrici, stozzatrici, limatrici	20
Alesatrici	20
Foratrici e maschiatrici	20
Rettificatrici, smerigliatrici, levigatrici, lucidatrici, affilatrici, lappatrici	25
Presse, magli, macchine per la lavorazione delle lamiere, dei profilati, dei tubi, nastri e fili	20
Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli	20
Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, del vetro e della ceramica	20
Macchine utensili per la lavorazione del legno, delle materie plastiche, della ebanite e di altre simili materie	20
Macchine utensili portatili, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o acciaio	30
Accessori e parti staccate di macchine utensili non nominate nè compresi, altrove, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Apparecchi per tagliare, saldare, metalizzare, riscaldare a mezzo della fiamma ossiacetilenica (o con gas simili), e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi destinati all'imballaggio o al condizionamento di merci, non nominati nè compresi altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, etichettare, incapsulare i recipienti (bottiglie, scatole, sacchi, ecc.), e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Macchine ed apparecchi per pulire, lavare, risciacquare, spazzolare, asciugare, recipienti compreso il vasellame, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Apparecchi per pesare (escluse le bilance di precisione)	20
Macchine da scrivere e loro parti, anche con battuta elettrica:	
macchine complete	40
parti di macchine da scrivere compresi i caratteri, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	40
Macchine calcolatrici, macchine contabili, registratori di cassa ed altre simili macchine contabili, e loro parti, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	40
Macchine ed apparecchi per ufficio, non nominate nè comprese altrove e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Distributori automatici e apparecchi simili e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Montacarichi, ascensori e discensori, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Argani e verricelli e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
a mano	15
elettrici; altri; e le parti staccate	20
Gru	15
Portali	15
Benne caricatrici, griffe articolate, ganci per sollevamento e organi simili	15
Binde e martinetti	15
Taglie e paranchi	20
Trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi	20
Cabine per il trasporto di persone per ascensori e teleferiche fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	15
Ponti scorrevoli, ponti girevoli per locomotive, trasbordatori di vagoni, infornatrici, sfornatrici, estrattori di lingottiere, monorotaie e birottaie per trasporti interni	15
Comandi meccanici per paratie idrauliche	20

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Altri apparecchi di sollevamento, non nominati nè compresi altrove	20
Macchine per l'estrazione dei minerali, per l'escavazione e la preparazione del terreno:	
macchinario per trivellazioni e sondaggi	30
rulli compressori	20
spazzaneve	30
altre	30
Macchine e apparecchi, non nominati nè compresi altrove, per rompere, frantumare e polverizzare, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine e apparecchi per la preparazione degli asfalti, bitumi, catrami e miscele relative, compresi gli apparecchi ausiliari e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Apparecchi, non nominati nè compresi altrove, per il vaglio, la cernita, la classificazione, il lavaggio, la separazione della polvere, e loro parti, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	20
Mescolatrici e impastatrici, non nominate nè comprese altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine e apparecchi per formare, modellare, agglomerare, gettare, per fare amalgame (di combustibili solidi, di paste ceramiche, di gesso, di calcestruzzo) e per formare i modelli di fonderia in sabbia	20
Presse, non nominate nè comprese altrove	20
Filtri-presse, con o senza pompe, non nominati nè compresi altrove	20
Macchine e apparecchi centrifughi, non nominati nè compresi altrove	25
Laminatoi e calandre e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Macchine e apparecchi per la fabbricazione del cemento, della calce e del gesso, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Macchine e apparecchi per la preparazione del calcestruzzo, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Macchine per decapare metalli, vetro, pietra e altre materie dure, con sabbia o graniglia	15
Macchine ed apparecchi per la prova dei materiali	20
Macchine per l'industria vetraria non nominate nè comprese altrove	20

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Macchine per la fabbricazione di lampade elettriche e di valvole termioniche	20
Macchine e apparecchi, non nominati nè compresi altrove, per la siderurgia, fonderia, acciaieria e metallurgia, e loro parti staccate, limitatamente, per le parti staccate, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi altrove	20
Forme e conchiglie per metalli, vetro, gomma elastica e materie plastiche	15
Rubinetteria organi e apparecchi per la regolazione del flusso dei liquidi e dei gas, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Cuscinetti di ogni specie, a sfere, a rulli, a rullini e ad aghi, cilindrici, o conici e loro parti	110
Alberi, ruote dentate e barre scanalate, volani, pulegge e altri organi e pezzi meccanici, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
alberi di trasmissione	20
ruote dentate, barre scanalate, ingranaggi	20
volani e pulegge	15
innesti o accoppiamenti diversi dagli ingranaggi (a griffe, a frizione guarniti o non, elastici) esclusi quelli elettromagnetici	20
supporti e cuscinetti	15
cilindri per macchine (di ghisa, ferro, acciaio, di altri metalli comuni o di altre materie, anche incisi o ricoperti di materie tessili, carta, cuoio, gomma e simili)	15
riduttori e moltiplicatori di velocità, variatori e cambi di velocità per macchine	20
ingrassatori e oliatori automatici	15
altri organi di trasmissione o di comando, per macchine, non nominati nè compresi altrove; parti staccate di organi di trasmissione	15
Parti di macchine, di apparecchi e di congegni meccanici, non nominate nè comprese altrove, greggie o semplicemente sbavate, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Parti di macchine, di apparecchi e di congegni meccanici, non nominate nè comprese altrove, di ghisa, di ferro, di acciaio	20
Generatori e motori elettrici, convertitori rotanti e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Trasformatori, autotrasformatori e bobine di reattanza, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	45
Convertitori statici; mutatori e raddrizzatori e loro parti: ad arco o a vapore metallici:	
1) con recipienti di ferro	35
2) con recipienti di vetro	25
altri	35
Parti staccate, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Calamite, magnetizzate o no	15
Apparecchi per installazione di impianti elettrici (apparecchi di interruzione e di sezionamento, come interruttori, sezionatori, commutatori e simili), e loro parti: altri, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	15
Apparecchi di regolazione, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Condensatori elettrici fissi, se con cassa di ferro o acciaio	20
Tubi isolanti, di carta, cartapesta o cartone, anche imbevuti, di sostanze bituminose, per condutture elettriche, e relativi raccordi e scatole di collegamento o di derivazione: con rivestimento di ferro o di acciaio, anche ottonato, piombato, zincato, stagnato, laccato e simili	15
Piccoli utensili e apparecchi, elettromeccanici, per uso domestico, non nominati nè compresi altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio: per uso domestico:	
1) aspiratori di polvere, lucidatori per pavimenti o per scarpe	35
2) per lavare e sciugare la biancheria, macchine per lavare le stoviglie, il vasellame, con o senza dispositivo di riscaldamento	45
rasoi, tosatrici, e loro parti	40
ventilatori fino a 600 Watts	35
altri, di peso non superiore a Kg. 15	35
Apparecchi di accensione elettrica per motori ad esplosione; candele di accensione e di riscaldamento:	
magneti di qualsiasi sistema, compreso la dinamo-magnete	40
altri apparecchi di accensione (distributori di accensione, bobine di accensione, volani-magneti, eccetera)	40
parti staccate di apparecchi di accensione	40
candele di accensione e di riscaldamento e loro parti:	
1) candele complete	40

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
2) parti staccate:	
metalliche	40
ruttori e loro parti	40
Apparecchiature elettriche per auto, moto, velocipedi, aeromezzi, imbarcazioni ed altri veicoli, non nominate nè comprese altrove, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Apparecchi elettrotermici, non nominati nè compresi altrove, e loro parti, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
fornelli, cucine, scaldavivande, forni per uso domestico, ferri da stiro, scalda acqua a serbatoio, stufe	20
macchine a pressione di vapore per il caffè e simili, per uso di bar	40
tostapane automatici	30
non nominati	20
parti staccate di apparecchi elettrotermici non nominati ed elementi di riscaldamento	20
Apparecchi radiologici, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
per uso medico, esclusi i tubi Röntgen	40
Apparecchi elettrici per la telegrafia e telefonia, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
per la commutazione telegrafica	100
per la telegrafia e telefonia su filo a grande distanza, comprese le apparecchiature ad alta frequenza	100
Apparecchi elettrici di segnalazione e di protezione, e loro parti, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Apparecchi elettrici per saldare, scaldare i metalli (compresi quelli a mano), esclusi quelli basati sul principio del trasformatore, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
rotativi (motore dinamo)	35
altri	15
Apparecchi per l'applicazione dell'elettricità, non nominati nè compresi altrove, e loro parti, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Amplificatori di correnti elettriche (a bassa frequenza); microfoni e altoparlanti, per qualsiasi impiego, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Apparecchi emittenti di radiotelegrafia, di radiotelefonìa e di televisione, compresi gli apparecchi rice-trasmittitori	40

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Apparecchi radioriceventi, anche per televisione, o con fonografo . . .	40
Apparecchi radioelettrici, non nominati nè compresi altrove	40
Parti staccate e accessori non nominati nè compresi altrove, di apparecchi radioelettrici di qualsiasi specie:	
custodie, anche in forma di mobili; fatte prevalentemente di ghisa, ferro o acciaio	20
Locomotive a vapore, comprese le locomotive tender	35
Locomotive elettriche:	
a presa di corrente	35
ad accumulatori	20
altre	35
Locomotive azionate diversamente che a vapore o ad elettricità . . .	35
Automotrici:	
elettriche:	
1) a presa di corrente	35
2) ad accumulatori	20
3) altri	35
altrimenti azionate	35
Tender per locomotive	20
Carrozze per viaggiatori:	
1) con cassa in acciaio inossidabile	60
2) altre	25
Carrozze e carri di servizio; bagagliai	25
Carri e vagoncini per il trasporto di merci	25
Parti staccate di veicoli da strade ferrate, non nominate nè comprese altrove:	
carrelli:	
1) motori, compreso il motore	30
2) portanti	20
boccole e loro parti:	
1) con cuscinetti a sfere o a rulli	40
2) altri	15
freni	20
non nominate, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Materiale fisso da strade ferrate, non nominato nè compreso altrove e apparecchi di segnalazione, non elettrici, per vie di comunicazione .	15

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Trattori	35
Autoveicoli completi:	
azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
1) per il trasporto di merci e di persone con almeno 10 posti a sedere, comprese le vetture miste e le autoambulanze	35
2) altre	45
3) autoveicoli speciali, anche con dispositivi di sollevamento (au- topompe, scale, spazzatrici, innaffiatrici, spazzaneve, eccetera)	35
azionati da motori d'altra specie	35
(Ai fini della restituzione non sono da comprendere nelle voci suindi- cate le vetturine da bambini azionate da motore di qualsiasi specie)	
Autocarri per operazioni di manutenzione, da qualsiasi motore azionati, anche con dispositivo di sollevamento	35
Carrelli elettrici	35
Telai con motore, per autoveicoli	35
Carrozzerie di autoveicoli fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	45
Parti staccate di carrozzeria per autoveicoli, non nominate nè comprese altrove:	
1) di ghisa o di acciaio non legato	15
2) di acciaio legato	40
Parti staccate e accessori degli organi di trasmissione e di direzione di autoveicoli:	
greggi:	
1) di ghisa o di acciaio non legato	15
2) di acciaio legato	30
lavorati, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35
Altre parti staccate ed accessori per autoveicoli, escluse quelle per motori:	
greggi:	
1) di ghisa o di acciaio non legato	15
2) di acciaio legato	30
lavorati, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	35
Motocicli, motocarrozzette e loro parti, esclusi i motori, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di ac- ciaio	45
Velocipedi:	
con motore ausiliario	45
altri	30

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Parti staccate ed accessori di velocipedi, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
cerchi, parafranghi e copricatena	25
raggi con relativi tira-raggi (nipples)	25
raggi senza tira-raggi (nipples)	25
tira-raggi (nipples)	25
non nominati	25
Poltrone e veicoli simili per invalidi con meccanismi di propulsione, loro parti, fatti prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
a motore	40
altri	30
Veicoli per strade comuni, non automobili, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	15
Parti staccate di vetture non automobili, non nominate né comprese altrove, incluse le ruote, anche munite di pneumatici, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	15
Carrozze per bambini e loro parti staccate, fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Rimorchi per veicoli, autoveicoli, motocicli o velocipedi	20
Aeroplani ed altri apparecchi più pesanti dell'aria:	
funzionanti con motore a pistone:	
1) con motore	60
2) senza motore	50
funzionanti a turbo reattore od a turbo elica:	
1) con motore	300
2) senza motore	80
Apparecchi ausiliari per aviazione ed aerostatica non nominati nè compresi altrove (catapulte ed altri meccanismi di lancio ecc.)	20
Parti staccate di aeroplani, esclusi i motori:	
ali, scafi, fusoliere ed impennaggi completi, ruote e treni di atterraggio, fatti prevalentemente di ferro o di acciaio	50
eliche fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	50
altre:	
a) fatte prevalentemente di acciaio inossidabile	800
b) fatte prevalentemente di ferro o di acciaio	50
Navi non nominate né comprese altrove:	
per la Marina Militare	35

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Strumenti per la navigazione marittima e fluviale (limitatamente alle bussole giroscopiche, escluso il girapilota)	35
Apparecchi da proiezioni cinematografiche con o senza obiettivi per cinematografia sonora o muta, e loro parti escluse quelle ottiche	40
Apparecchi di fotogrammetria	25
Bilance di precisione: pesi per bilance di precisione, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	40
Misure di capacità, fatte prevalentemente di ferro o acciaio	20
Apparecchi e strumenti per medicina e chirurgia umana e veterinaria, non nominati né compresi altrove e loro parti:	
1) di acciaio legato	40
2) di acciaio inossidabile	100
Aghi per chirurgia e medicina, e loro parti	100
Apparecchi di ortopedia fatti prevalentemente di ferro o acciaio	50
Strumenti di precisione per misure, per verifica e controllo, ad uso dei meccanici, non nominati né compresi altrove e loro parti:	
1) di acciaio legato	40
2) di acciaio inossidabile	100
Contatori per qualsiasi gas, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Contatori per elettricità e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Contagiri ed altri contatori (totalizzatori del cammino percorso, curvimetri, controllori di marcia, tassametri, contatori di produzione, contattolpi, pedometri, e simili), e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Indicatori di velocità (tachimetri) per qualsiasi uso, e loro parti staccate, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Distributori misuratori di liquidi, e loro parti, limitatamente, per le parti a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Altri apparecchi, non elettrici, di misura, di controllo, di regolazione e di analisi, per gas, per liquidi e per temperatura, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40
Apparecchi elettrici di misura e di registrazione, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	40

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, esclusi quelli a pellicola impressionata con processo fotoelettrico, combinati o non con apparecchi di telegrafia senza fili	40
Accessori e parti staccate di apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, escluse le pellicole ottenute con processo fotoelettrico: giradischi a motore meccanico o elettrico con o senza lettore del suono	40
Armi bianche e loro parti staccate, anche greggie, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	20
Armi da guerra, materiali di artiglieria, e loro parti staccate, anche greggie, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio:	
carri armati e autoblindate	50
altri	100
Armi da fuoco, da caccia, da tiro, da difesa o altre, e loro parti, anche greggie, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente, di ghisa, di ferro o di acciaio	100
Pistole e rivoltelle del calibro 9 o superiore, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	100
Armi non impieganti carica esplosiva, non nominate nè comprese altrove, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	30
Proiettili e munizioni per armi da guerra, e loro parti, limitatamente, per le parti, a quelle fatte prevalentemente di ghisa, di ferro o di acciaio	15
Vetture e veicoli per trastullo dei fanciulli, velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
(sono da comprendere in questa voce le vetturette da bambini azionate da motore di qualsiasi specie)	
Armi di ogni specie, aeroplani e alianti atti al volo, aventi carattere di giocattoli, e loro accessori, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Apparecchi da proiezione, aventi carattere di giocattoli (cinematografi, lanterne magiche e simili), fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Strumenti musicali, aventi carattere di giocattoli fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Giocattoli non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota in lire per chilogrammo
Giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Oggetti ed attrezzi da ginnastica e da sport, non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Attrezzi ed accessori per la caccia e per la pesca con la lenza, non nominati nè compresi altrove, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Giostre, altalene, montagne russe, ed altri simili attrazioni da fiera, presentate complete; loro parti e pezzi staccati, non nominati nè comprese altrove, fatti prevalentemente di ferro o acciaio	20
Bottoni a pressione di ferro o di acciaio	40

(È approvata).

Il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Trattamento economico dei dipendenti delle
imprese appaltatrici dei servizi dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato
(1082).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Onorevole Presidente, io ho già riferito nella scorsa seduta sul provvedimento numero 1082. Credetti opportuno rilevare che analoga situazione trovasi presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e desideravo sapere se era stato predisposto analogo provvedimento legislativo; comunque, sollecitai l'approvazione del disegno di legge, che, per lo meno, mette in condizioni di parità le imprese appaltatrici dei servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

SCRICCIOLO. Ricordo ai colleghi che il seguito della discussione di questo disegno di legge fu rinviato ad altra seduta di fronte alla necessità di un chiarimento da parte del Ministero in ordine alla parificazione dei lavoratori degli appalti delle saline con i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Vorrei sapere se questo chiarimento è intervenuto e in che senso è intervenuto.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. In quella seduta c'era il Sottosegretario onorevole Valsecchi, che oggi non è presente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge d'iniziativa dei
Senatori Spagnolli ed altri: Parificazione
delle obbligazioni degli Istituti regionali per
il finanziamento delle piccole e medie imprese
alle cartelle fondiari (Approvato dalla V
Commissione permanente del Senato) (1313).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Parificazione delle obbligazioni degli istituti regionali per il finanziamento delle piccole e medie imprese alle cartelle fondiari », d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Rubinacci, De Luca Angelo, Braccesi, Lorenzi, Bussi, Picardi, Turani, Di Rocco, Berlanda, Crespellani, Caron, Valmarana, De Unterrichter, Roselli, Angelilli, Rosati, Oliva, Artom, Zaccari, già approvata dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 22 aprile 1964.

Il Relatore, onorevole Zugno, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Su questo provvedimento ho già svolto una relazione in sede referente. Esso, come è noto, mira a dare la possibilità agli istituti regionali specializzati per il finanziamento delle piccole e medie imprese di poter raccogliere fondi con emissioni di obbli-

gazioni assimilando queste obbligazioni a quelle emesse dai grandi istituti nazionali per il credito a medio e lungo termine (Istituto mobiliare italiano, Consorzio di credito per le opere pubbliche, Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità) e dagli istituti regionali come l'I.S.V.E.I.MER., l'I.R.F.I.S., il C.I.S., le obbligazioni dei quali godono appunto tutti i privilegi fiscali e finanziari delle cartelle fondiari. La proposta di legge mira alla parificazione delle obbligazioni degli istituti regionali di credito a medio termine alle cartelle fondiari, eliminando una dannosa discriminazione che non ha alcuna ragione di essere e pertanto raccomando alla Commissione la sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SOLIANO. Vorrei far osservare che il testo della proposta di legge al nostro esame recita: « Parificazione delle obbligazioni degli istituti regionali per il finanziamento delle piccole e medie imprese alle cartelle fondiari », mentre nel secondo comma si dice fra l'altro che « gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni dei detti istituti regionali ». Secondo me questa autorizzazione è una cosa diversa dalla parificazione di cui al titolo, per cui sarebbe opportuno che costituisse oggetto di una proposta di legge a se stante.

ZUGNO, Relatore. Una delle agevolazioni concesse alle cartelle fondiari è di poter impiegare capitali degli interdetti, dei minori e delle donne maritate; possono essere acquistate per investimento da quanti hanno l'obbligo di impiegare tutto o parte del patrimonio in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

L'autorizzazione cui si riferisce l'onorevole Soliano non costituisce una cosa diversa, avulsa dalle finalità del disegno di legge in discussione; dal momento che vogliamo parificare le cartelle fondiari e le obbligazioni, è necessario che tutti coloro che attualmente possono investire capitali soltanto nelle cartelle fondiari, abbiano la possibilità, che non può essere concessa che per legge, di investire i loro capitali anche in obbligazioni di questi istituti regionali, altrimenti non si avrebbe la parificazione. A me pare quindi che, il secondo comma, sia veramente l'applicazione concreta, la conseguenza logica della disposizione iniziale.

RAFFAELLI. Desidererei conoscere quali sono questi corpi o enti morali.

ZUGNO, Relatore. Sono naturalmente gli istituti di beneficenza; gli stessi istituti di assicurazione; potrebbero essere anche gli ospedali e tanti altri enti.

RAFFAELLI. Il problema, per gli ospedali, non esiste perché non hanno nulla da investire.

ANDERLINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei che gli onorevoli colleghi si rendessero conto dello spirito che anima il disegno di legge in esame, intorno al quale si discute lungamente nella precedente legislatura. Vi fu una proposta avanzata dal senatore Mazza, analoga a quella ripresa in questa legislatura dal senatore Spagnolli. Se ne discusse a lungo, allora, e si finì col non approvare il testo proposto. E' proprio la nuova situazione economica generale nella quale versa il paese, la direttrice che in questo quadro ha segnato la politica economica del Governo, che hanno rimosso alcuni degli ostacoli alla approvazione del provvedimento.

In realtà è vivissima l'esigenza che gli istituti regionali per il finanziamento alle piccole e medie imprese, siano messi in condizione di potersi approvvigionare dei finanziamenti necessari e far fronte alle molte richieste che ricevono da tutte le direzioni.

Semmai, una obiezione potrebbe venire mossa nel senso di domandarsi perché gli istituti regionali e non il medio credito centrale. Ma questo è un problema più complesso e, probabilmente, anche spinoso, che con la presente proposta di legge non viene sollevato.

Debbo dire anche che la politica di programmazione, che è in fase di studio molto avanzata — come è noto se ne parlerà nei prossimi giorni — presso la Commissione nazionale della programmazione, punta sul rafforzamento del medio credito e degli istituti regionali di medio credito e il presente provvedimento viene incontro a queste esigenze parificando le obbligazioni degli istituti regionali alle cartelle del credito fondiario. Parificandole in tutti i sensi, cioè ammettendone la quotazione in borsa eccetera e nel senso di dare ad esse le possibilità che sono offerte alle cartelle fondiari in relazione agli enti morali di cui si parla nel secondo comma. Per alcuni di questi enti, i relativi statuti stabiliscono che essi possono acquistare, al fine di investire, o buoni del tesoro o cartelle di credito fondiario e quindi perché la parificazione sia effettiva dobbiamo autorizzarli, con legge, all'acquisto delle obbligazioni degli istituti regionali.

RAFFAELLI. Domanda incidentale. Poiché l'onorevole Sottosegretario è entrato nel problema del finanziamento a medio termine, volevo domandare se il Governo non ha ancora

allo studio la rimozione di quel provvedimento dovuto al ministro Trabucchi che aumentò la imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle Casse artigiane, sezione speciale di credito della Banca nazionale del lavoro o non so quale altro istituto, che ha portato un appesantimento sensibile al costo di queste operazioni. E' un provento per il fisco che mi auguro sia inutile tanto è irrisorio nel coacervo globale delle singole entrate, ma costituisce, sulle singole operazioni, una punizione ingiusta e controproducente nella situazione economica che versiamo.

LAFORGIA. Io sono d'accordo con gli aspetti messi in evidenza dal collega Raffaelli per cui questi istituti si sono trovati a corrispondere somme che sono andate a detrimento di quanto gli istituti stessi danno al fondo contributi agli interessi. Noi intravediamo a breve scadenza una crisi di questi istituti che non potranno più operare il credito stesso erogandolo con il contributo agli interessi e quindi colgo l'occasione per sollecitare la discussione della proposta di legge, presentata dall'onorevole De Marzi, da me e altri colleghi, che tende a risolvere sollecitamente il problema.

ANDERLINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non posso dare una risposta definitiva alle domande poste dall'onorevole Raffaelli. E' allo studio un problema di questo tipo e di questa natura, soprattutto per quanto riguarda il credito a medio termine. Poco fa — e non a caso — dicevo che tra le proposte fondamentali che il Ministero del bilancio presenterà alla Commissione nazionale della programmazione, c'è la strutturazione di tutto il finanziamento del medio credito che deve diventare il pilastro della struttura creditizia del nostro paese.

BONAITI. Vorrei chiedere se non sia il caso di limitare questo articolo unico della proposta di legge al solo primo comma, perché mi pare sia sufficiente dire che le obbligazioni degli istituti regionali per il credito a medio termine sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiari, senza procedere ad ulteriori specificazioni che, se riferite alle cartelle fondiari, diventano inutili.

ANDERLINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La ragione effettiva del secondo comma dell'articolo è che si dà, per legge, l'autorizzazione agli enti di cui al primo comma ad investire le loro disponibilità anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti e di statuti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Le obbligazioni emesse dagli istituti regionali per il credito a medio termine alle piccole e medie imprese, di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742, già costituiti con particolari provvedimenti o da costituirsi, sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiari. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni ».

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonché gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni dei detti istituti regionali ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Urgenza) (1311); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tagliaferri ed altri: Non applicabilità dei limiti fissati dagli articoli 300 o 333 del testo unico della legge comunale o provinciale alle operazioni di mutuo previste per l'attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167 e deroga, a questi fini, agli ordinamenti della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti finanziari autorizzati per quanto attiene all'estensione dei cespiti delegabili a garanzia (1078).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tagliaferri, Lenti, Borsari, Ognibene, Gorreri, Lusoli, Zanti Tondi Carmen, Gelmini, Ferri Giancarlo, Venturoli, Loperfido, Gessi Nives, Boldrini, Zoboli, Accreman, Pagliarani, Maulini, Vespignani, Bastianelli, Giachini, Busetto, Minio, Todros, Raffaelli: « Non applicabilità dei limiti fissati dagli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provin-

ziale alle operazioni di mutuo, previste per la attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, e deroga, a questi fini, agli ordinamenti della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti finanziari autorizzati, per quanto attiene alla estensione dei cespiti delegabili a garanzia». Il Relatore, onorevole Usvardi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

USVARDI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, abbiamo al nostro esame il disegno di legge relativo all'autorizzazione ai comuni a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e la proposta di legge degli onorevoli Tagliaferri e altri sulla non applicabilità dei limiti fissati dagli articoli 300 e 333 del testo unico della legge provinciale e comunale alle operazioni di mutuo previste per l'attuazione della legge n. 167, e la deroga — a questi fini — agli ordinamenti della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti autorizzati, per quanto attiene all'estensione dei cespiti delegabili a garanzia. Credo che mai provvedimento sia stato accolto con tanta soddisfazione dai comuni, i quali avevano visto la legge per lo sviluppo dell'edilizia popolare come strumento estremamente valido, ma quando ci si è trovati di fronte all'applicazione di questa legge si è constatato il margine estremamente modesto che hanno oggi le amministrazioni comunali e si sono create notevoli perplessità nell'applicazione della legge stessa.

Il provvedimento che oggi esaminiamo, viene proprio a sollevare le amministrazioni pubbliche, e in particolare gli assessori alla urbanistica, da ogni preoccupazione anche perché il disegno di legge — per il quale la IX Commissione ha suggerito, in sede di parere, modifiche interessanti e, a mio giudizio, estremamente valide — affronta il problema con criteri di realtà e di realismo che ci permettono di vedere la possibilità di un maggiore impegno nella applicazione della 167.

Come sapete, la 167 prevede la facoltà dei comuni di riservarsi il 50 per cento delle aree, comprese nei piani di zone per l'edilizia popolare ed economica, per cederle — previa urbanizzazione — ai privati ed enti che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche e popolari. Per far fronte a questo problema occorre un massiccio investimento finanziario che non è assolutamente concepibile oggi da parte dei comuni. La formulazione del disegno di legge — che viene proposto con alcune modifiche che personalmente ritengo dovrebbero essere fatte proprie dalla nostra Commissione — permetterà veramente l'attuazione della 167 con maggiore slancio.

È fuori di dubbio che la disponibilità che potrà essere data dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti in questo settore, è un fatto determinante per lo sviluppo della legge stessa, ma è altresì importante che si definisca immediatamente questo provvedimento perché sappiamo che esiste — articolo 1 — la possibilità per i comuni di contrarre mutui con istituti di previdenza e di assicurazione che in un certo qual senso hanno oggi, o per lo meno si propongono di avere nel futuro, maggiori disponibilità di quanto non abbia la Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 2 stabilisce che, a richiesta del comune o del consorzio, interessati all'applicazione della legge 167, l'inizio dell'ammortamento possa essere disposto due anni dopo la concessione del mutuo stesso. Ciò permette, non solo un impegno finanziario da parte del comune, ma permette, attraverso l'urbanizzazione e la vendita, la possibilità di ricapitalizzare quel danaro investito.

C'è di più: noi sappiamo che, già nel piano di previsione, questi interessi relativi al periodo di pre-ammortamento, possono e debbono — perché è nello spirito del disegno di legge — essere sommati alla spesa complessiva generale che, pure, è notevolissima per i comuni poiché gli enti come l'Istituto autonomo case popolari e gli altri destinati ad attuare il 50 per cento delle case nel piano della legge n. 167, già rappresentano un gravissimo onere per il comune il quale potrà rifarsi soltanto in parte, attraverso la vendita dell'altro 50 per cento. Pertanto, se consideriamo l'importanza della presente legge e la legghiamo alla eventuale decisione che, senza dubbio, il Governo potrà, qui, in un certo senso garantirsi, di un impegno che essa non rimarrà semplicemente una formula ma che, invece, avrà anche una possibilità di attuazione attraverso concessioni che la Cassa depositi e prestiti dovrà stabilire in modo particolare a favore di questo settore, credo che compiremo una opera estremamente valida per il bene della collettività.

Un particolare interessante è che alla legge, in sede di parere della Commissione lavori pubblici, è stata proposta una modifica riguardo all'importo dei mutui, previsto, all'articolo 3, in un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa, e che la detta Commissione propone di portare al 30 per cento.

Altri emendamenti sono stati poi sollecitati dalla Commissione lavori pubblici, contenuti nella proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Tagliaferri e fatti propri da quella

Commissione. Uno di essi è relativo al consentimento di delegabilità di altri cespiti oltre i normali e fra questi l'imposta commercio, artigianato e professioni (I.C.A.P.) che, finoggi, a proposito di delegabilità, ha presentato una remora.

Inoltre, proposta importantissima che interessa gran numero di comuni di tutto il paese, si propone di prevedere la garanzia dello Stato in caso di impossibilità, per gli enti locali, di procedere ad ulteriori delegazioni, cui lo Stato si sostituisce.

Faccio mie le proposte di emendamento avanzate dalla Commissione lavori pubblici che sono, oltre a quelle già indicate, le seguenti: all'articolo 1, lettera *a*) che così recita: « per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti da cedere ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche e popolari », aggiungere le parole: « nonché delle aree relative alle opere e servizi complementari, urbani e sociali ».

Credo che questa proposta di emendamento si molto importante.

RAFFAELLI. D'accordo.

USVARDI, *Relatore*. Questo emendamento è dovuto agli esperti di urbanistica, i quali ritengono che il massimo della densità consentita dovrebbe essere di 2000 abitanti per ettaro e che deve essere fornito il verde e si deve far sì che non accada, come purtroppo oggi accade, che le case di periferia siano soltanto dei dormitori e non anche delle zone di vita. E' per questo che ritengo estremamente valido l'emendamento aggiuntivo che completa in un certo qual senso e definisce i termini dello stesso provvedimento di legge.

La Commissione lavori pubblici propone, inoltre, sempre all'articolo 1, un emendamento alla lettera *b*) soppressivo delle parole « e per l'acquisizione delle relative aree ». Tale emendamento è connesso a quello aggiuntivo alla lettera *a*) in quanto la parte che verrebbe soppressa è stata aggiunta in maniera più valida nella lettera *a*).

RAFFAELLI. Non è la stessa cosa.

USVALDI, *Relatore*. In sostanza è la stessa cosa.

LENTI. Il 50 per cento viene poi rimesso in vendita e quindi non è la stessa cosa.

USVARDI, *Relatore*. Ritengo che nella sostanza sia la stessa cosa perché i Comuni affrontano i problemi con sistemi urbanistici.

LENTI. Vi è una certa quantità di aree che viene destinata a uso pubblico ed una parte riservata a enti; poi, un'altra parte di

aree che il comune farebbe propria per rivenderla.

USVARDI, *Relatore*. Il 50 per cento.

LENTI. Se escludiamo questa parte, dalla possibilità di mutuo, togliamo grosse possibilità al comune.

USVARDI, *Relatore*. Quando si chiede un mutuo, lo si chiede non con una suddivisione; ma per acquistare l'area nella sua forma globale; interviene poi la legge che stabilisce un 50 per cento massimo, concesso a enti e privati ed un 50 per cento che viene destinato ad enti che debbono proporre e avanzare i loro piani da urbanizzazione e l'urbanizzazione è a carico dello Stato.

Quanto all'articolo 2 si propone di approvarlo nel testo del disegno di legge.

Per l'articolo 3 si propone il seguente emendamento sostitutivo: « Alla seconda riga, sostituire le parole " 20 per cento " con le parole " 30 per cento " » così che l'importo dei mutui non può essere comunque superiore al 30 per cento della spesa totale. Ciò in relazione a quell'aumentato impegno che dobbiamo assumere per l'aumento dell'area.

LENTI. Vi è poi l'aggiunta I.C.A.P.

USVARDI, *Relatore*. E' esatto. Può essere considerata in un articolo aggiuntivo.

Per quanto riguarda l'articolo 4 si propone di aggiungere, alla lettera *e*), le parole « e del gas »; ritengo che tale aggiunta sia da accettare in quanto l'urbanizzazione non è completa senza il servizio del gas.

Si propone poi, sempre allo stesso articolo, lettera *g*), di sostituire le parole « di quartiere » con la parola « attrezzati » che significa campi di giuoco, campi ricreativi e quindi possibilità, per i ragazzi, di uno svago.

Infine, si propone di prevedere la garanzia dello Stato in caso di impossibilità per gli enti locali, di procedere a ulteriori delegazioni.

Ho avuto modo di parlare sia con l'onorevole Baroni che con l'onorevole Ripamonti, che sono stati i protagonisti della discussione in seno alla Commissione lavori pubblici, ed alla luce dell'esperienza che stanno, oggi, vivendo i comuni, essi ritengono di dover caldeggiare la proposta di tale garanzia in considerazione delle difficoltà in cui versano i nostri comuni ed in particolare quelli del meridione d'Italia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BASSI ALDO. Non conoscendo il parere della Commissione lavori pubblici, nel leggere questo disegno di legge, mi sorgono due perplessità. Una riguarda l'entità del mutuo,

che essendo limitato al 20 per cento della spesa totale prevista — anche se vuole essere un fondo di rotazione — potrebbe essere assorbito dalla acquisizione delle aree e quindi io proponevo un emendamento per arrivare al 30 per cento.

Una seconda osservazione riguarda l'articolo 2. Penso che molti grossi comuni, che sono poi i comuni maggiormente interessati all'applicazione della 167, si trovano nella impossibilità di avere cespiti delegabili malgrado la deroga prevista nell'articolo 1. Questo 30 per cento potrebbe essere garantito con una ipoteca sull'area che si va ad acquistare, anche se si ritiene che per meglio garantire gli istituti ci debba essere una garanzia dello Stato.

RAFFAELLI. Noi siamo d'accordo su questa proposta di legge, per la quale in seno alla Commissione lavori pubblici ci siamo tenacemente battuti perché venissero introdotti degli emendamenti che ne ampliassero la portata e siamo lieti che molte nostre proposte siano state condivise dalla Commissione suddetta e recepite anche dal Relatore.

Dobbiamo, però, far presente una nostra perplessità, per così dire di carattere politico-quantitativo o politico-economico-quantitativo, perplessità che si riassume in una domanda che rivolgiamo al Ministro del tesoro in persona, non per mancanza di rispetto verso il collega Anderlini, ma perché il Ministro del tesoro è pure presidente della Cassa depositi e prestiti. Domandiamo che la Commissione sia ragguagliata non tanto sulla situazione in atto quanto di una informazione — diciamo così — previsionale sul destino che questa legge avrà in riferimento alle possibilità concrete di finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti e di altri istituti. Sugli altri istituti io non entro in merito, perché, come ci insegna l'esperienza, inevitabilmente graverà quasi interamente nella Cassa depositi e prestiti il peso dei finanziamenti. Ho già avuto occasione di dire recentemente che nel '63 le disponibilità della Cassa depositi e prestiti erano state comprese da manovre rapide del Tesoro: il prelievo di cento o duecento miliardi con i quali la Cassa è stata chiamata a sovvenire il mercato finanziario per la sottoscrizione E.N.E.L.; la sottoscrizione di 70 miliardi di obbligazioni del Piano verde; una sessantina di miliardi di obbligazioni per le ferrovie attraverso il Consorzio delle opere pubbliche; poi un'altra leggina per i 19 miliardi e mezzo destinati a fare un pareggio. Come tutto ciò non bastasse, nel 1963 è avvenuto che i tre quarti dei mezzi che la Cassa depositi e pre-

stiti ha potuto mettere a disposizione (360 miliardi) sono stati assorbiti per oltre il 60 per cento dal ripiano del bilancio.

Il '64 si presenta in modo tale che anche se la Cassa manterrà lo stesso volume di erogazioni (che è difficile mantenere), di tutta la massa di finanziamenti che verrà messa a disposizione, i tre quarti saranno destinati al disavanzo '63-'64 di modo che ai fini, diciamo così, non istituzionali ma degli investimenti per opere pubbliche rimarrebbero per il '64 60-80 miliardi.

Ora l'onorevole Usvardi ci ha parlato dell'ampiezza di questi finanziamenti: solo per il comune di Roma si dice che saranno 50 miliardi. E la mia domanda è questa: che il Ministro del tesoro ci faccia sapere che cosa succederà di questa legge per quanto concerne le disponibilità della Cassa depositi e prestiti in primo luogo e quindi degli altri istituti.

Questi chiarimenti sono necessari perché noi siamo favorevoli al disegno di legge, ma non vorremmo trovarci nella situazione di approvare un provvedimento che finisse per essere buono solo sulla carta, perché in pratica non potrebbe poi trovare applicazione per mancanza di fondi necessari.

I mezzi per modificare la situazione in cui versano gli istituti di credito sono vari ma io ne ricorderò soltanto uno; si tratta di una misura presa nel 1954 dal Governatore della Banca d'Italia, allora il dott. Menichella, il quale, di fronte alla situazione del momento, abbastanza virulenta, di pressione per il disavanzo, chiamò i capi degli istituti e disse che bisognava riportare i vari istituti a fronteggiare la situazione. Ma questo è un suggerimento di merito e non mi interessa. E' invece indispensabile che si abbia una informazione su quale è la previsione del Ministero del tesoro e quindi del Governo, sulla possibilità che il provvedimento in esame abbia una funzione, abbia successo, risponda a quelle esigenze per le quali il Ministero dei lavori pubblici lo ha presentato e che noi condividiamo.

PELLA. Dichiaro subito che sono d'accordo circa l'approvazione del disegno di legge in esame e per quanto riguarda gli emendamenti; soltanto su uno di essi farei una riserva. Ho preso però la parola per alcune considerazioni che da una parte mi danno un piacere e dall'altra un dispiacere: piacere di essere d'accordo col collega Raffaelli che è un simpatico collega e che sa presentare le cose, sebbene mi dispiaccia, però, che sia proprio la parte di opposizione estrema a pre-

sentare delle considerazioni che debbo condividere.

Noi stiamo, ancora una volta, appesantendo la situazione della Cassa depositi e prestiti ed esorbitando da quelle che sono le sue finalità istituzionali. Quando la Cassa depositi e prestiti sorse più di cento anni or sono, aveva la funzione di raccogliere il risparmio capillarmente per reinvestirlo rapidamente, soprattutto a favore dei minori enti territoriali che non hanno una capacità di acquisizione di beni sul mercato. Ho l'impressione che tutto questo non abbia, negli ultimi anni, trovato una realizzazione soddisfacente e di conseguenza proporrei qualcosa di più ampio rispetto a quanto è stato richiesto dall'onorevole Raffaelli. Farei una formale istanza, signor Presidente — e non è la prima volta che facciamo questa istanza, senza gran successo, e quindi mi sembra che il prestigio della Commissione debba in questo momento essere davvero chiamato in causa — di conoscere come sono stati fatti gli investimenti degli ultimi due o tre anni da parte della Cassa depositi e prestiti ed è per questo che amplio la richiesta avanzata dall'onorevole Raffaelli, il quale desidera soltanto avere delle previsioni.

Desidererei conoscere come sono stati investiti i fondi della Cassa non per fare un processo al passato, ma per concludere se sul serio la Cassa depositi e prestiti sia ancora nello spirito per cui è nata e per cui è stata creata.

Propongo perciò di pregare il Ministro del tesoro di venire a farci questa illustrazione retrospettiva non essendo sufficienti quelle dichiarazioni che vengono fatte in occasione dei bilanci od in qualche riunione più o meno clandestina; né credo possano servire agli effetti di una informazione collegiale, quelle informazioni che ciascuno di noi può avere; ci interessa invece di conoscere collettivamente la realtà. Credo che dalla dimostrazione di quello che è successo in questi due o tre anni possiamo trarre l'indicazione di una situazione.

Vorrei ricordare qui, che vi è un punto che vorrei raccomandare all'onorevole Sottosegretario al tesoro, qui presente. Nel 1953, allo scopo di facilitare la soluzione di alcuni problemi difficili di raccolta del risparmio da parte delle Casse di risparmio ordinarie, venne ridotto drasticamente il tasso di interesse soprattutto sui buoni fruttiferi postali.

RAFFAELLI. Ma lei nel 1953 era d'accordo!

PELLA. Allora era necessario. Bisognava evitare colpi di mano sulla Cassa depositi e

prestiti, per cui si finiva per avere l'assorbimento delle sue liquidità così che era molto meglio far affluire il risparmio presso le Casse di risparmio ordinarie, per poi essere distribuito capillarmente nei loro investimenti.

Ad ogni modo penso che se oggi vogliamo sul serio che la Cassa depositi e prestiti cammini verso questi nuovi impegni, dobbiamo studiare il modo di dare maggiori afflussi alla detta Cassa.

Altra considerazione. Noi, qui, abbiamo sempre sentito dire che la situazione dei comuni è dal punto di vista giudiziario particolarmente delicata. Abbiamo sentito parlare di cifre di disavanzo che non possono non impressionare. Questo stato di cose impone una seconda richiesta: che i Ministri delle finanze e tesoro svolgano alla Commissione un'ampia esauriente relazione sulla situazione della finanza locale.

RAFFAELLI. E ancora, l'onorevole Pella, è d'accordo con me.

PELLA. Terzo punto: non sono d'accordo sulla raccomandazione di dare la garanzia dello Stato qualora non esistano garanzie di altro genere. Se vi è qualcosa da evitare, è proprio questa facoltà indiscriminata data al potere esecutivo, di accordare garanzie di Stato, perché il potere esecutivo non riuscirà mai a difendersi contro le pressioni, che, caso per caso, arriveranno dai parlamentari di tutti i partiti, nessuno escluso. Sono quindi estremamente preoccupato dall'idea che vi possa essere una autorizzazione generale ad accordare garanzie. Ed arriverà, qui, credo abbastanza presto, la richiesta del comune di Roma, di dare la garanzia per 150 miliardi di prestito. Lo abbiamo letto sui giornali. Ora è bene che passino davanti alla Commissione richieste di garanzia del genere e perché passino davanti alla Commissione è necessario che vi siano delle leggi speciali e non una legge generale. E in quel momento noi potremmo nominare bene a fondo i bilanci di quei comuni che avessero richiesto la garanzia dello Stato, ed è bene che sia così perché una garanzia data senza possibilità di vedere chiaramente come stanno le cose, si sa a cosa si riduce.

Perciò, d'accordo sul disegno di legge; d'accordo sugli emendamenti, salvo quello riguardante la garanzia dello Stato che in ultima analisi non è un emendamento ma una raccomandazione della Commissione lavori pubblici.

Vorrei però dire al signor Presidente di fare in modo che, se non sono possibili ora discussioni del genere cui ho prima accennato,

si vada pure a settembre, ma una discussione sulla finanza locale ed una discussione sulla Cassa depositi e prestiti, credo sarebbe bene farla; credo anzi che debba esser fatta.

MATARRESE. Ritengo opportuno ribadire la necessità che nella legge sia inserito il principio che i mutui sono garantiti dallo Stato per quei comuni che non possono avere altri cespiti. Se ciò non si facesse, significherebbe privare centinaia di comuni, specialmente del Meridione, della possibilità di applicare la legge.

SCRICCIOLO. Debbo dire che l'onorevole Pella, nella parte finale del suo intervento, ha dissipato una preoccupazione che era sorta all'inizio del dibattito quando l'onorevole Raffaelli e lo stesso onorevole Pella, ponendo il problema della necessità di esaminare la situazione della Cassa depositi e prestiti, avevano avanzato quella che mi era parsa una sorta di pregiudiziale che avrebbe insabbiato il disegno di legge.

L'esigenza affacciata dall'onorevole Raffaelli e dall'onorevole Pella era non rivolta ad un insabbiamento del disegno di legge, ma riguardava invece la situazione della Cassa depositi e prestiti in ordine alla possibilità concreta di far fronte agli impegni che a questo istituto derivano in seguito alla attuazione della legge n. 167.

Questo disegno di legge era atteso da parte delle amministrazioni comunali: quando nell'aprile del 1962 venne emanata la legge numero 167, tutte le amministrazioni comunali d'Italia avvertirono l'esigenza di un provvedimento che provvedesse alla copertura degli obblighi della 167. Direi che siamo in ritardo, da questo punto di vista, e le preoccupazioni che sono state avanzate in ordine alla possibilità concreta di arrivare alla copertura degli obblighi sono certamente fondate.

Dobbiamo partire da una considerazione obiettiva, cioè non possiamo essere ottimisti: c'è una situazione difficile della liquidità creditizia nel nostro paese ed è evidente che non possiamo, nel momento in cui diamo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, non considerare che assai probabilmente si incontreranno nella fase di attuazione pratica delle serie difficoltà. E' evidente che queste difficoltà potranno essere rimosse solo nel contesto del superamento dei fatti congiunturali che si verificano nel nostro paese.

Voglio qui aggiungere — nel discorso generale che deve essere fatto — una considerazione che riguarda il merito del disegno di legge e in particolare le modificazioni che sono state

suggerite dalla Commissione lavori pubblici. Quelle modificazioni tendono, evidentemente, ad introdurre nel testo originario del disegno di legge degli elementi che mirano a far sì che questo provvedimento venga a prefigurare, in un certo senso, le linee della futura legge urbanistica che deve essere emanata da parte del Parlamento. Noi, cioè, faremo attraverso questa legge — che io sarei del parere di approvare con la massima rapidità possibile e speriamo che il Senato avverta la stessa nostra sensibilità — una specie di prova generale anticipata della futura legge urbanistica del nostro paese. Sui dettagli, sulle modificazioni che dovrebbero essere introdotti, ci riserviamo di intervenire più tardi.

ZUGNO. Una discussione sull'attività della Cassa depositi e prestiti e una discussione sulla finanza locale si renderanno molto opportune, ma mi sembra che oggi, qui, il problema sia assai limitato.

Io sono favorevole al provvedimento come è stato presentato dal Governo e per quanto riguarda le obiezioni che sono state sollevate sulla possibilità della Cassa depositi e prestiti di concedere i mutui, ritengo, dal momento che è lo stesso Ministro del tesoro che presenta il disegno di legge, che questa possibilità esista, sia pure nei limiti in cui il provvedimento è stato presentato. Se portiamo questi limiti dal 20 per cento al 30 per cento, è evidente che nascono delle grosse difficoltà per la Cassa depositi e prestiti.

Infine, per quanto riguarda la garanzia dello Stato, concordo con le osservazioni fatte dall'onorevole Pella in quanto ritengo che facendo una legge del genere e affidando all'esecutivo la possibilità di intervento nei vari casi, andremmo contro l'articolo 81 della Costituzione perché, in sostanza, faremmo assumere degli oneri allo Stato. Si tratta di un principio che anche per altre leggi di notevole portata sociale (Piano verde) è stato sempre rispettato evitando la concessione, appunto, della garanzia dello Stato in una forma così generica.

Data l'urgenza del provvedimento credo che non sia il caso di introdurre delle modifiche così sostanziali per cui sarei contrario tanto all'emendamento del 30 per cento che a quello della garanzia dello Stato.

LENTI. Facciamo nostri i suggerimenti proposti dalla Commissione lavori pubblici. Solo chiediamo che nell'articolo 1, dove si legge: « in deroga all'articolo 300 », si modifichi in questo senso: « in deroga agli articoli 300 e 333 ».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ANDERLINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei toccare per primo l'argomento sollevato dagli onorevoli Raffaelli e Pella, relativo alla necessità che in questa sede il Ministro del tesoro facesse un po' il punto sulla situazione della Cassa depositi e prestiti e contemporaneamente segnasse delle prospettive per il prossimo futuro.

I dati generali della situazione sono sufficientemente noti perché io debba sottolinearli. Vi è stata, senza dubbio, in questi ultimi tempi, una sensibile flessione nell'aumento del risparmio postale, il che, con la somma di carichi che la Cassa ha avuto nell'ultimo periodo, deve portarci ad essere abbastanza cauti nel valutare le effettive possibilità della Cassa. Che però, oggettivamente, la serie di operazioni ipotizzate dalla legge sia possibile, è testimoniato dal fatto che il Ministro del tesoro ha autorizzato la presentazione del presente provvedimento.

Vorrei, comunque, dire al collega onorevole Raffaelli e far sapere al collega onorevole Pella che il Ministro del tesoro, oggi pomeriggio, in Aula, in risposta ai quesiti che in questa materia sono stati presentati nel corso del dibattito sul bilancio semestrale, fornirà, lui personalmente, un panorama, credo abbastanza, ampio, della situazione e segnerà anche alcune linee sulle quali la Cassa sarà chiamata ad operare nel prossimo futuro.

Mi dispiace di non poter dire di più in questa sede. Credo sia opportuno che in una materia così importante, sulla quale la Commissione si è soffermata a lungo anche nelle sedute precedenti, si abbia un chiarimento in sede più ampia che non la nostra Commissione, cioè nell'aula del Parlamento, da parte del Ministro del tesoro.

Vorrei poi fare alcune osservazioni sulle questioni che qui sono state sollevate.

Anzitutto il Governo considera urgente l'approvazione del disegno di legge in esame; lo ha sottolineato il collega onorevole Scricciolo e non debbo ricordarvene i motivi che sono noti a tutti.

La discussione che è in svolgimento, che si espande anche nei dettagli ed ha come suo punto di riferimento alcuni precisi emendamenti, deve servire a perfezionare il disegno di legge ma prego la Commissione, a nome del Governo, di non volersi troppo attardare su alcuni particolari a rischio di rinviare a troppo lontana data l'approvazione di un provvedimento che è molto atteso. La legge n. 167 non può essere congiuntamente attua-

ta — e si tratta di una delle leggi più importanti varate in questi ultimi tempi — proprio perché manca questo volano finanziario.

Vorrei fare un'altra osservazione su quanto affermato dal collega onorevole Raffaelli. Egli dice di porre una virgola dopo le parole: « Cassa depositi e prestiti »; tutto il resto non conta. Io mi permetterei di avere dei dubbi sulla validità della sua affermazione perché, se è vero che per altre leggi il ricorso alla Cassa depositi e prestiti è assorbente rispetto al ricorso ad altri istituti finanziari, non è detto che lo stesso debba accadere per questa legge.

Si tratta di creare un volano nelle mani dei comuni, volano che sia abbastanza rapidamente recuperabile. Da calcoli che abbiamo fatto risulta che esso può essere recuperato, il volano iniziale, nel giro di due anni e di qui discende il 20 per cento di cui all'articolo 3 del disegno di legge e che quindi vi possano essere istituti finanziari, previdenziali, assicurativi, che possono cospicuamente intervenire in maniera impegnativa per creare il volano di cui abbiamo bisogno; però il tasso a cui questi istituti saranno disposti a cedere il danaro, sarà leggermente superiore al tasso della Cassa depositi e prestiti.

La differenza è tra il 5,80-5,50 della Cassa depositi e prestiti ed il 7-6,50 che può essere praticato dagli altri istituti, ma è anche vero che questa differenza finisce con l'essere collocata proprio nel quadro dell'azione che il comune va compiendo nella acquisizione delle aree.

Questo porterà, probabilmente, ad un certo incremento dei prezzi di vendita delle aree. Tenuto conto dell'operazione in profondità che la legge n. 167 opera in questo mercato, si tratterà di cifre di modesto rilievo che possono essere sopportate proprio per la possibilità di mettere in moto un volano finanziario cospicuo.

Prendo nota delle osservazioni fatte dal collega Pella a proposito della necessità di rivedere il tasso dei buoni postali fruttiferi. E' chiaro che si tratta di un argomento nel quale non posso pronunciarmi in questa sede. Lo farò presente al Ministro perché ne tenga conto, se lo crederà opportuno, nel suo discorso di oggi.

Per ciò che riguarda gli emendamenti proposti, scusandomi con la Commissione per il fatto che ne ho preso conoscenza solo stamane, forse per difetto dei miei uffici, dirò che non ho obiezioni sostanziali da opporre a quelle modifiche che si riferiscono ad una più attenta considerazione per ciò che riguarda

le questioni urbanistiche. Circa l'articolo 1, non sono contrario all'emendamento concernente la lettera *a*); ma qualche motivo di perplessità lo avrei per l'emendamento alla lettera *b*) in quanto, sopprimendo la frase « e per l'acquisizione delle relative aree », rischieremo di affermare che, per le operazioni urbanistiche di cui agli articoli 10 e 19 (quelle dei demani dei comuni) i mutui non possono essere contratti per l'acquisizione delle aree. Desidererei che qualcuno degli onorevoli colleghi, più esperto in questa materia, riflettesse; ciò per non commettere un errore di omissione, che potrebbe portarci ad un testo di legge non rispondente ai nostri desideri effettivi.

Per quanto riguarda l'emendamento di cui all'articolo 3: « sostituire alla seconda riga le parole " 20 per cento " con le parole " 30 per cento " », desidero chiarire quale è la ragione per la quale ci siamo fermati al livello del 20 per cento. Tenuto conto che i primi due anni sono fuori dall'ammortamento e che praticamente l'operazione si svolge in 10 anni, noi consideriamo che, in questo arco, il volano possa praticamente essere rinnovato. Ci vogliono due anni dal momento dell'acquisto delle aree perché le aree stesse possano essere urbanizzate e rivendute e credo che i due anni di tempo siano calcolati con una certa obiettività: due anni, infatti, su dieci anni, danno cinque volte la possibilità di ricreare il volano. Ecco perché è stato stabilito il 20 per cento; innalzando questa quota si va ad incidere negativamente sulle possibilità di acquisizione da parte dei comuni, di determinati mutui, e se, un grosso comune, viene ad ottenere il 30 per cento, acquista una fetta più grossa a detrimento di altri. A noi pare, quindi, che il livello del 20 per cento sia stato fissato con una certa obiettività e risponda alle esigenze effettive dell'applicazione della legge.

Debbo dire che il Ministero del tesoro non è allo stato degli atti, in condizione di poter prendere in considerazione la proposta di garanzia da parte dello Stato. L'onorevole Pella ha esposto alcune considerazioni al riguardo e così ha fatto l'onorevole Zugno; potrei aggiungere altre considerazioni ma debbo informare che, come rappresentante del Governo, non sono autorizzato ad accogliere questa richiesta.

USVARDI, *Relatore*. Ho precisato che la legge si rivolge non soltanto alla Cassa depositi e prestiti; essa si rivolge a tutti gli istituti ed enti di credito.

Per quanto riguarda la garanzia dello Stato, noi potremmo rivolgere — come Commis-

sione — un invito al Governo perché si impegni il Ministero del tesoro ad esaminare la probabilità estremamente reale delle difficoltà in cui verrebbero a trovarsi i comuni.

Viste le difficoltà effettive in cui potremmo trovarci, si potrebbe stabilire che, in caso di non delegabilità di cespiti, il Ministero del tesoro interviene attraverso i suoi strumenti o attraverso un disegno di legge. E' fuori di dubbio che, sempre a proposito della Cassa depositi e prestiti, se concentrassimo tutte le attività dei comuni presso la Cassa potremmo provocare un ingolfamento con tutte le conseguenze che ne deriveranno.

Bisogna tenere presente che oltre 2800 comuni sono in ripiano e vanno tutti alla Cassa depositi e prestiti e noi dobbiamo puntare anche e soprattutto sugli istituti di credito fondiario.

La legge poi si propone di attivizzare i comuni e realizzare comunque la 167; credo che una considerazione primaria sia questa: vi è uno stato di inerzia da parte di certi comuni, perché, viste le difficoltà enormi per reperire i finanziamenti, addirittura non perseguono neppure le finalità della legge, non utilizzano cioè i mezzi e gli strumenti posti a loro disposizione dalla legge.

A proposito degli emendamenti, io penso che sulla proposta di portare l'importo del mutuo dal 20 al 30 per cento ci sia da fare una considerazione. Ho avuto modo di parlare con i deputati che fanno parte della Commissione lavori pubblici fra i quali ci sono esponenti del mondo dell'urbanistica ed essi considerano effettivamente le difficoltà da un punto di vista forse eccessivamente scientifico e non dal punto di vista finanziario. E' fuori di dubbio che quel 30 per cento nasceva dalla volontà di dare modo ai comuni di creare veramente delle condizioni di urbanizzazione non soltanto primarie, essenziali; tanto più che il disegno di legge fa una elencazione di queste opere che comportano una spesa notevole.

Sarà il 20 per cento. Vorrà dire che i comuni faranno il passo secondo la gamba, cioè acquisteranno terreno in misura minore. Sul piano dell'economia pura, il poter acquistare un numero maggiore di aree è un fatto positivo, perché sappiamo in piena coscienza che il poter acquisire una certa dimensione di terreno fa diminuire il costo unitario. Ma se le difficoltà dello Stato prevalgono — come oggi prevalgono — sono a dichiarare che le osservazioni del rappresentante del Governo debbono essere tenute in considerazione.

RAFFAELLI. Nel primo capoverso dell'articolo 1 si dice che i mutui sono concessi al tasso di interesse che sarà stabilito con decreto del Ministro del tesoro. Vorrei sapere se questo tasso sarà unico per la Cassa e per gli altri istituti e se sarà il tasso della Cassa depositi e prestiti.

USVARDI, *Relatore*. Come loro sapranno, oggi gli istituti di credito parlano con sempre maggiore frequenza di tasso mobile, cioè concedendo mutui non si vincolano sul tasso. Credo che la volontà del legislatore sia ortodossa. Dice che il tasso di interesse sarà stabilito dal Ministro del tesoro per renderlo fisso.

RAFFAELLI. Sarà inoperante, perché nessun istituto obbedirà ad una imposizione di tasso di interesse quando per legge possono ottenere la variabilità del tasso.

PRESIDENTE. Ritengo sia opportuno scegliere a base di discussione il testo del disegno di legge, restando quello della proposta Tagliaferri come emendamento. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo allora all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« I comuni ed i consorzi di comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, colle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani delle zone per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti da cedere ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche e popolari;

b) per le opere di urbanizzazione di cui agli articoli 10 del primo comma e 19 della legge suddetta e per l'acquisizione delle relative aree ».

L'onorevole Lenti ha proposto il seguente emendamento:

« Dopo le parole: « all'articolo 300 », aggiungere le seguenti: « e 333 ».

ANDERLINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Alla lettera a) dell'articolo 1 c'è il seguente emendamento suggerito dalla Commissione lavori pubblici e fatto proprio dal Relatore.

Aggiungere le parole: « nonché delle aree relative alle opere e servizi complementari, urbani e sociali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta così formulato:

« I comuni ed i consorzi di comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 303 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, colle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani delle zone per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti da cedere ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche e popolari, nonché delle aree relative alle opere e servizi complementari, urbani e sociali;

b) per le opere di urbanizzazione di cui agli articoli 10 primo comma e 19 della legge suddetta e per l'acquisizione delle relative aree ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« I mutui di cui al precedente articolo, da ammortizzarsi in un periodo non superiore agli anni 12, sono concessi al tasso di interesse che sarà stabilito con decreto del Ministro del tesoro.

I mutui sono garantiti con le disponibilità sui proventi della sovrimposta fondiaria, dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta di consumo e di famiglia e con il 50 per cento del gettito dei tributi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246.

L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune e del consorzio, due anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati ».

USVARDI, *Relatore*. Chiedo all'onorevole rappresentante del Governo se accoglie l'aggiunta della delegazione dell'I.C.A.P.

ANDERLINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo dire che il mio Ministero si era pronunciato negativamente rispetto ad alcune richieste avanzate per escludere dalle delegazioni alcuni cespiti; qui non si tratta di escludere ma di aggiungere.

USVARDI, *Relatore*. L'I.C.A.P. ha, per le grandi città, un senso poiché essa rappresenta un cespite considerevole.

ANDERLINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta l'aggiunta della delegazione dell'I.C.A.P.

PIESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Relatore: « Al secondo comma dopo le parole « di consumo », aggiungere la parola « I.C.A.P. ».

(È approvato).

BASSI ALDO. Avevo proposto un emendamento all'articolo 2, emendamento sul quale non si sono pronunciati né l'onorevole Relatore, né l'onorevole rappresentante del Governo. Con detto emendamento non si chiede la garanzia dello Stato, ma una ipoteca di primo grado, sulle aree ed in tal modo si evita che lo Stato assuma degli oneri. In tal modo si potrebbero conciliare le varie esigenze poiché io sono convinto che per metà dei comuni la legge non sarà operante per mancanza di cespiti delegabili. Secondo l'emendamento da me proposto, il comune acquisisce una determinata area che venderà nel giro di dieci anni. Poiché il mutuo copre un quinto dell'aria e delle opere, il comune iscrive ipoteca su di una parte dell'area che acquista e precisamente su quella che andrà a vendere per ultima. Si ha così la garanzia senza chiamare in causa lo Stato. Non vedo perché, compiendo una operazione finanziaria con un qualsiasi istituto immobiliare, non si debba offrire in garanzia un'ipoteca di primo grado su una parte dell'area.

USVARDI, *Relatore*. La legge n. 167 concede ai comuni la possibilità di procedere all'esproprio, ma non è detto che tutti si avvalgano di questa facoltà. Poniamo però che un comune in attuazione della legge abbia acquisito 100.000 metri quadrati; l'ultima parte — dice l'onorevole collega Bassa — potrebbe essere ipotecata. Il comune può chiedere più di quello che sono le sue legittime previsioni; può cioè chiedere un pezzo di terreno per il decennio, più i due anni successivi tanto è vero che la legge ammette che, alla fine dei dodici anni, venga restituita l'area che non è stata utilizzata per il piano di espansione. Il comune, quindi, dovrà fare il passo secondo la gamba e vincolerà x metri quadrati ma di

anno in anno utilizzerà quella superficie di cui può usufruire in base alle possibilità finanziarie. Quindi l'area è vincolata ma non è di proprietà del comune.

BASSI ALDO. Il comune farà un piano di previsione.

USVARDI, *Relatore*. Ma non può accendere l'ipoteca perché non è proprietario.

RAFFAELLI. Può dare una garanzia ipotecaria su altri beni patrimoniali.

ANDERLINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se si insistesse su tale emendamento sarei costretto a chiedere il rinvio della discussione perché dovrei approfondire ulteriormente la questione. Mi pare evidente, però, per lo meno allo stato dei fatti e per come in questo momento mi appare la questione, un elemento: il comune può espropriare sulla base della legge n. 167 in quanto abbia le disponibilità finanziarie e quindi è chiaro che non può ipotecare quello che ancora non ha espropriato. Il sistema proposto dall'onorevole Bassi viene quindi drasticamente diminuito nella sua partenza. Non so sino a che punto sia possibile metterlo in moto poiché si rischierebbe di complicare la questione.

Prego l'onorevole Bassi di voler ritirare la sua proposta perché, in caso contrario, il Governo dovrebbe chiedere un rinvio della discussione.

BASSI ALDO. Ritiro la mia proposta; debbo però far osservare che vi sono quattromila comuni per i quali la legge sarà inoperante.

PRESIDENTE. L'onorevole Matarrese ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo il secondo comma aggiungere le seguenti parole: « I mutui potranno essere altresì garantiti dallo Stato quando sono richiesti da comuni per i quali la stessa garanzia è concessa per i mutui a ripiano dei bilanci ».

MATARRESE. Siamo costretti ad insistere e prego gli onorevoli colleghi e particolarmente l'onorevole Zugno, di voler considerare che, ove l'emendamento da me proposto non venisse accolto, la legge non sarebbe, in effetti, operante almeno per quei comuni per i quali già lo Stato interviene per i ripiani di bilancio.

Mi domando come faranno questi comuni ad applicare la legge n. 167 quando non possono far fronte alle spese correnti.

LAFORGIA. Chiedo se ciò riguarda tutti i comuni.

MATARRESE. Tutti, e non mi pare poco.

USVARDI, *Relatore*. Evidentemente, come già è stato accennato, ci troviamo di fronte ad un problema importante, vitale, per quei comuni che hanno bilanci notevolmente defici-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

tari. E' fuori di dubbio però che le osservazioni del Governo devono trovare qui una responsabile attenzione. Io credo che potremo trasformare l'emendamento in una raccomandazione al Governo affinché predisponga, in un tempo responsabile, uno schema di legge che possa consentire a questi comuni di utilizzare la legge n. 167. Oltre tutto, il « potranno » è estremamente pericoloso, come accennava l'onorevole Pella.

RAFFAELLI. Poche parole in favore della tesi da noi sostenuta, per sdrammatizzare la portata della richiesta dell'onorevole Matarrese e per non mandare nel nulla le osservazioni dell'onorevole Pella.

Già il legislatore per altre categorie di opere è ricorso a prestiti, garanzia dello Stato, sussidi eccetera, per impedire che si bloccassero certe opere. Perché in questo caso, dove si tratta di mettere in moto, con i mutui, anche un meccanismo economico, si frappongono ostacoli? Basti pensare alle conseguenze sull'applicabilità o meno dei fondi per l'edilizia popolare. Che rischio ha, in fondo, questa garanzia dello Stato? Il rischio di cui parla l'onorevole Pella, perché, con tutto il rispetto che si deve all'onorevole Pella, si tratta di questo: è vero che esiste un governo il quale non sa fare le sue scelte e soggiace alle pressioni di tutti i deputati di tutti i settori. Io, per quanto oppositore del Governo, gli voglio dare la libertà di scelta nella concessione dei mutui. Seguiranno poi le valutazioni.

PATRINI. Mi pare che sia impossibile, tanto per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, quanto per quelli con popolazione superiore, non avere cespiti delegabili. Per la prima volta si dice, nell'articolo 2, che con l'entrata in vigore della 246 il 50 per cento dei cespiti è destinato al finanziamento della 167.

RAFFAELLI. Delle opere pubbliche e non della 167...

PATRINI. Pare impossibile che nei comuni, specialmente in quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, non ci sia la possibilità di acquisire fondi sufficienti a quel 50 per cento. Questo va al di là dell'esaurimento puro e semplice.

AZZARO. I comuni capoluoghi con 50.000 abitanti hanno l'obbligo di mettere in moto la legge 167, ma questa legge non può essere messa in moto se non c'è un fondamento economico che lo consente. Siamo certi che in quasi tutto il territorio del Meridione questo meccanismo non potrà funzionare e vorrei far presente alla Commissione che si determinerebbe questa situazione: la 167 non potrebbe

funzionare proprio in quei territori dove dovrebbe maggiormente operare.

Io chiederei al Governo, in occasione del pronunciamento di questa Commissione sull'emendamento dell'onorevole Matarrese, di dire come intende risolvere il problema nel futuro, perché può darsi che la legge 167 metta i comuni nella condizione di operare, ma può darsi che non li metta in questa condizione. E' bene che il Governo dica una parola in proposito.

SCRICCIOLO. Vorrei limitarmi a far considerare che i comuni al di sotto dei 50.000 abitanti che si sono avvalsi della legge n. 167 sono pochissimi e i comuni che vorrebbero la garanzia dello Stato hanno in genere una popolazione al di sotto dei 50.000 abitanti. Quindi la preoccupazione del Governo andrebbe valutata alla luce di questi dati.

ANDERLINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La discussione che qui si è svolta, invita, direi quasi, di necessità ad un esame molto ampio della situazione generale della finanza locale. Abbiamo detto che questa discussione non la vogliamo fare in questa sede. Io credo che, per andare in fondo ai problemi qui posti, sarebbe probabilmente necessaria una discussione del genere; vorrei però, visto che tale discussione non viene fatta, limitarmi ad alcune osservazioni e precisamente le seguenti: se introduciamo l'argomento della garanzia da parte dello Stato, dobbiamo prevedere la relativa copertura ed il problema diventa più ampio così che dovrei, per questa sola ragione, chiedere, necessariamente, un rinvio.

Seconda questione: se mettiamo in moto il meccanismo estremamente complicato che rischia di portare in giro le pratiche per la contrazione dei mutui da un ministero all'altro per alcuni mesi, si può facilmente immaginare la serie di pressioni che si andrebbero ad esercitare sul Ministero del tesoro per chiedere che esso rendesse operante la garanzia e gli inconvenienti che deriverebbero dalla scarsa disponibilità di risorse per operazioni di questo genere.

Sono anche io sindaco di una città che applica la legge n. 167 ed ho visto che spesso questa garanzia dello Stato è invito alla pigrizia da parte dei comuni. Conosco a fondo la situazione di molte amministrazioni comunali che versano in condizioni drammatiche; il mio ufficio al Ministero del tesoro è meta di molti amministratori comunali con bilanci drammaticamente deficitari. Io, che sono un difensore delle autonomie comunali e che non ho mancato occasione per porre

delle questioni serie riguardo alla finanza locale, debbo dire che se volessimo sostenere che tutte le amministrazioni fanno interamente il loro dovere,osterremmo una cosa inesatta. Vi sono amministrazioni comunali, e questo prescindendo dal loro colore politico, che non hanno evidentemente fatto, in direzione delle loro entrate, quanto è possibile e anche doveroso fare. Non è raro il caso in cui mi si dice da amministratori comunali che sì, va bene, ma non si può spingere troppo; ci sono dei problemi... Lo dicono quelli della mia parte e probabilmente lo diranno anche quelli delle altre parti politiche. La garanzia dello Stato può essere un incentivo alla pigrizia.

Ultimo argomento: il coacervo delle entrate che possono essere delegate è abbastanza ampio. Bisogna tener conto del fatto che è stata aggiunta pure l'I.C.A.P. Si fa per la prima volta una legge di questo genere con il 50 per cento dei tributi di cui alla legge n. 246 e, probabilmente, se non ammettiamo la garanzia dello Stato, si dà modo di applicare la legge n. 246 che non in tutti i casi viene applicata completamente.

MATARRESE. Nel caso citato non è che il comune non abbia i fondi per questa applicazione ma risulta che spesso esso non fa tutto quello che deve fare.

ANDERLINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gradirei che questo argomento non venisse prospettato da chi sostiene le autonomie comunali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di emendamento aggiuntivo avanzata dall'onorevole Matarrese.

(*Non è approvata*).

L'articolo 2 risulta così formulato:

« I mutui di cui al precedente articolo, da ammortizzarsi in un periodo non superiore agli anni dodici, sono concessi al tasso di interesse che sarà stabilito con decreto del Ministro del tesoro.

I mutui sono garantiti con le disponibilità sui proventi della sovrimposta fondiaria, dell'imposta generale sull'entrata, dell'imposta di consumo, I.C.A.P. e di famiglia e con il 50 per cento del gettito dei tributi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246.

L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune e del consorzio, due anni dopo la concessione del mutuo stesso; in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*E' approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« L'importo di mutui non può essere comunque superiore al 20 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano per gli interventi e le opere di cui all'articolo 1, lettere a) e b) ».

Pongo in votazione l'emendamento suggerito dalla Commissione lavori pubblici: « Sostituire alla seconda riga le parole " 20 per cento " con le parole " 30 per cento " ».

(*Non è approvato*).

RAFFAELLI. Mi permetto presentare un emendamento sul quale possiamo essere tutti d'accordo: « Sostituire alla seconda riga le parole " 20 per cento " con le parole " 25 per cento " ».

BIMA. Siamo contrari per le spiegazioni date dal Governo.

ANDERLINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Raffaelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui è stata data testé lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del disegno di legge.

(*E' approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde di quartiere ».

Pongo in votazione il seguente emendamento del Relatore: « Alla lettera e), aggiungere le parole: « e del gas ».

(*E' approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Relatore: « Alla lettera g) sostituire le parole « di quartiere » con la parola « attrezzato ».

(*E' approvato*).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

L'articolo 4 risulta così formulato:

« Le opere di cui all'articolo 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazione primaria e cioè:

- a) strade residenziali;
- b) spazi di sosta o di parcheggio;
- c) fognature;
- d) rete idrica;
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- f) pubblica illuminazione;
- g) spazi di verde attrezzato ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(L' approvato).

Essendo stati approvati gli articoli del disegno di legge, la proposta n. 1078 di iniziativa dei deputati Tagliaferri ed altri, rimane assorbita e sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Do ora lettura di due ordini del giorno.

Il primo, a firma degli onorevoli Zugno, Usvardi, Scricciolo, Salvi, Matarrese, Loreti è del seguente tenore:

« La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge 1311,

impegna il Governo

a studiare provvedimenti che consentano l'applicazione della legge 167 1962 a tutti i comuni interessati qualora risultino difficoltà in ordine alla concessione delle necessarie garanzie per i mutui corrispondenti ».

Il secondo ordine del giorno, a firma degli onorevoli Raffaelli, Lenti, Matarrese, Terranova R., Soliano, recita:

« La Commissione finanze e tesoro,

discutendosi il disegno di legge n. 1311 e la proposta di legge n. 1078;

considerate le difficoltà della Cassa depositi e prestiti a fronteggiare le esigenze di investimento per opere pubbliche nei comuni e nelle provincie,

impegna il Governo:

1) a determinare un congruo fondo da riservarsi ai mutui per l'acquisizione di aree ai sensi della legge 167 del 1962 senza restringere il finanziamento di altre opere;

2) a ridurre il prelievo del tesoro sui depositi della Cassa depositi e prestiti al fine di aumentarne le capacità di intervento verso gli enti locali;

3) a provvedere a un riparto fra vari istituti bancari per la somministrazione dei mutui ad integrazione dei bilanci deficitari

per evitare che nell'anno 1964 i mezzi che la Cassa potrà destinare ad investimenti in mutui siano assorbiti, per il 75 per cento, da tale voce a detrimento degli investimenti in opere pubbliche ».

ANDERLINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto l'ordine del giorno dell'onorevole Zugno ed altri perché è un invito a studiare seriamente le varie opportunità che si presentano nel corso dell'applicazione della legge e a farvi fronte o con mezzi ordinari o ricorrendo ad ulteriori iniziative di carattere legislativo.

Per quanto riguarda l'altro ordine del giorno, mi pare di poter dire che l'onorevole Raffaelli — come del resto tutti i gruppi di opposizione, e cioè è nella natura delle cose — considera le risorse disponibili in un determinato caso come definite. Le risorse disponibili, purtroppo, sono sempre limitate. Possono essere grandi o piccole, ma sono limitate. Ora nella prima parte del suo ordine del giorno parte dal principio che le risorse non sono definite perché dice: « determinare un congruo fondo da riservarsi ai mutui per la acquisizione delle aree senza restringere il finanziamento delle altre opere » e la cosa non si spiega se non muovendo dal principio che non sono definite. Invece sono definite.

Il secondo punto dell'ordine del giorno « ridurre il prelievo del tesoro sui depositi della Cassa depositi e prestiti al fine di aumentarne le capacità di intervento verso gli enti locali » se fosse stralciato da tutto il resto, il Governo non avrebbe difficoltà ad accettarlo come raccomandazione.

Per quanto concerne il terzo punto dichiarato di accettarlo come raccomandazione di studio.

RAFFAELLI. Vorrei replicare su un'attribuzione che non mi sento di accettare. Io sono uno di quelli, onorevole Anderlini, come lei, che le risorse del paese le considera per quelle che sono. Ma io qui, mi riferisco alle risorse che sono messe a disposizione di un certo determinato istituto: la Cassa depositi e prestiti, il quale è nelle condizioni di poco bene operare perché dei suoi mezzi si è fatto un uso non ortodosso.

Vorrei poi ricordare all'onorevole Sottosegretario che con il terzo punto dell'ordine del giorno abbiamo inteso richiedere al Governo non una misura di ordine legislativo, ma un provvedimento di competenza del Governo, analogo a quello che anche senza un governo di centro-sinistra, si rese, nel 1954, indispensabile e fu attuato dall'allora Governatore della Banca d'Italia, Menichella, per evitare

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

l'asfissia della Cassa depositi e prestiti che si trovava dinanzi ad un repentino e considerevole aumento di richieste.

Se operiamo i finanziamenti, tutti a mezzo della Cassa depositi e prestiti, ci troviamo bloccati e da parte degli altri istituti non solo di diritto pubblico, sorgerebbe il problema che è stato accennato, che volevo inserire come quarto punto: il problema, per il Governo, di unificare testi e decreti per evitare che anche questo provvedimento possa essere inoperante per il fatto che un comune non si rivolgerebbe all'Istituto San Paolo o al Banco di Santo Spirito che gli praticerebbe il tasso dell'8 per cento.

Sono lieto che questo argomento sia stato accennato perché è un argomento che verrà riproposto e dalla situazione reale, e anche dalla nostra iniziativa.

ANDERLINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho dichiarato che accetto il terzo punto dell'ordine del giorno come raccomandazione di studio.

RAFFAELLI. Udite le dichiarazioni del Sottosegretario, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno a firma dei deputati Zugno, Usvardi, Scricciolo, Salvi, Matarrese, Loreti e Raffaelli, accolto dal Governo, e di cui ho testè dato lettura.

(E' approvato).

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Raffaelli, Lenti, Matarrese, Terranova Raffaele e Soliano, ricordo che il Governo ha dichiarato di non accogliere il punto primo dell'ordine del giorno; di accogliere come raccomandazione il punto due e come raccomandazione di studio il punto tre.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei disegni di legge:

« Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'im-

posta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali » (1337):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	20
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 » (1311):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Senatori SPAGNOLLI ed altri: « Parificazione delle obbligazioni degli istituti regionali per il finanziamento delle piccole e medie imprese alle cartelle fondiari » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (1313):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Bassi Aldo, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Castellucci, Corghi Vincenzo, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Matarrese, Napolitano Francesco, Patrini, Pella, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Terranova Raffaele, Usvardi, Vicentini e Zugno.

E in congedo:

Buzzetti.

La seduta termina alle 12,25.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI